Statuti de Fabbri

STATVTI,
ET ORDINATIONI
DELL'HONORANDA
COMPAGNIA DE' FABBRI
DELL'INCLITA CITTA'
DI BOLOGNA.

Di nuouo riformati, & confirmati
dall'Illuſtre Reggimento
di detta Città.

IN BOLOGNA,
PER GIOVANNI ROSSI MDLXXIX.
Con licentia delli Superiori.

SI QVIS VVLT VENIRE POST ME
ABNEGET SEMETIPSVM
ET TOLLAT CRVCEM SVAM
ET SEQVATVR ME

LIBERTAS
LIBERTAS

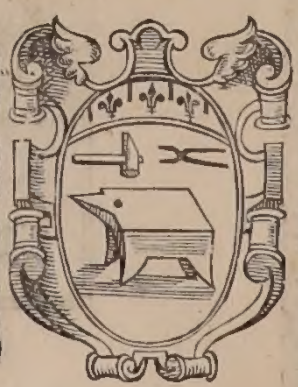

PROEMIO.

QVANTO *la Compagnia de' Fabbri tra l'altre, che ſono nella Città di Bologna ſia honoreuole, & degna, tanto è conueniente, che ſia ſoſtentata, & retta da Statuti ragioneuoli, & fermi. La dignità di eſſa deue aſſai eſſere manifeſta, non ſolo per l'antichità del tempo, ch'ella fu inſtituita, & per le qualità dell'Arti, che ſono ò vnite ad eſſa, ò da lei vſcite: ma ancho perche abbraccia così largo campo nell'humana vita con l'induſtria, & commodo ſuo: perche non ſi può facilmente operar (ſenza lei) Arte alcuna: oue ella può eſſercitarſi ſenza tutte l'altre. In ſegno della quale nobiltà gli antichi che la inſtituirno, le aſſegnarono l'habito Imperiale, riputandola Imperatrice dell'altre. Deuendo dunque eſſer adornata di leggi degne di lei, gli honoreuoli huomini del Conſeglio di eſſa, & ſuoi vniti, con il voto dell'Illuſtre Senato, hauendo conoſciuto per la varietà de' tempi, & mutatione de' coſtumi, che li Statuti, & ordini di eſſa già molti anni paſſati fatti, & compilati, & dopò ancora l'anno 1397. riformati eſſer ſtati, & eſſere in molte loro parti difettiui, & partorire alcune volte fra gl'Huomini di eſſa, & obedienti, & ſottopoſti à quella (per l'incorrettione, & contrarietà d'eſſi Statuti) garre, diſcenſioni, & odij. Alla qual coſa deſiderando pigliar buon ordine per il pacifico bene, & pace di eſſa Compagnia, et Huomini di quella, & ad eſſa vniti, & ſottopoſti. Hanno concluſo, & ſtabilito di correggere, & ridurre in buono ſtato detti loro Ordini, & Statuti.*

Per tanto ad honore, & gloria dell Omnipotente IDDIO, *& del Saluatore noſtro* GIESV CHRISTO, *& della Santiſſima madre Vergine* MARIA, *& delli Beati Apoſtoli S.* PIETRO, *& S.* PAOLO, *& delli glorioſi* MARTIRI, CONFESSORI, *&* DOTTORI, *& di S.* PETRONIO, *S.* DOMENICO, *S.* FRANCESCO, *& S.* FLORIANO *Protettori di eſſa Città, & del Beato S.* ALÒ *principale Aduocato, & Protettore di eſſa Compagnia; & ad honore etiandio, & riuerenza della Sacroſanta Romana* CHIESA, *& della Santità di N. S.* GREGORIO *per la diuina prouidentia Papa* XIII.

& delli molto Illust. & Mag. Signori QVARANTA *Reformatori del stato della libertà di essa Città, benignissimi Signori, & benefattori della Compagnia predetta. Acciochè con maturo giudicio siano riformati, & à pieno considerati, nella loro solita Casa, & residenza d'essa Compagnia in sufficiente numero congregati, per partito frà di loro posto, & ottenuto per voti nu. 33. bianchi, come di tal partito ne appare rogito di Ser Absalone Landini loro Notario, hanno fatto elettione, & deputati quattro huomini pure del detto Conseglio, con ampla facoltà, et potestà di vedere, consultare, moderare, correggere, & riformare detti Statuti in tutto, & per tutto, come alle loro conscienze parerà opportuno per l'vniuersale beneficio di detta Compagnia, & vtilità publica di essa Città: li nomi de' quali Huomini eletti à tale impresa sono gli infrascritti, cioè*

M. Cosmo Sforzani.
M. Gaspar Ferrari.
M. Gio. Battista Campana, &
M. Alberto Rabbij.

I quali così eletti, hanno benignamente accettata detta impresa. Et essendosi più, e più volte congregati insieme, & hauendo letti, veduti, & riueduti detti Statuti, & conosciuto quelli hauer bisogno di correttione, & riforma, riferirno il tutto nel Conseglio predetto: il quale (per essere passato à più felice vita M. Gio. Battista Campana vno delli detti Statutieri, & per non lasciare vna così lodeuole opera del riformargli imperfetta) elesse di commune consenso à viua voce il prouido huomo M. Antonio di Bartholomeo Casari moderno Rettore di detta Compagnia; il quale insieme con gli altri sudetti Statutieri dessero opera, che tale incominciata impresa hauesse il suo felice fine.

Così essendosi più, et più volte insieme congregati; & hauendo fatti diuersi, et varij discorsi sopra a detti Statuti, etiandio con l'interuento, et assistenza di esso

M. Antonio Casari Rettore.

M. Floriano Dolfi.
M. Iacomo Rondoni.
M. Francesco Dini.
M. Antonio Millioni.
} *Consoli, & Officiali moderni, & sedenti in essa Compagnia, & di esso*

Ser Absalone Landini de' Bailardi Not. di detta Compagnia.

Attendendo solo (come è detto) all'honore, & vtilità publica, & hauendo sempre innanzi gli occhi il timor di Dio, sono venuti di commune consenso alla conclu-

conclusione, determinatione, & riforma (à perpetua intelligenza di ciascuno) delli detti Statuti nel modo, & forma, che seguirà: li quali saranno approbati, & confirmati dall' Illustre Reggimento di questa Città, mediante la relatione delli molto Illustri, et Magnifici Signori.

Il { Sig. FRANCESCO MARIA Casali Caualiero.
Sig. GIOVANNI Armi.
Sig. PYRRHO Maluezzi, &
Sig. HERCOLE Riarij.

Nobili, et Senatori di essa Città Assonti alla reuisione di questa riforma eletti, & deputati dal detto Illustre Reggimento. La confirmatione, & approbatione de' quali sarà al suo luogo nel fine posta, & notata.

GLI HVOMINI CHE AL PRESENTE SONO aggregati nel detto Conſeglio, & viuono, ſono gli infraſcritti, cioè.

M. Coſmo Sforzani Decano.
M. Gaſpar Ferrari.
M. Giuliano Carnali.
M. Antonio Caſari.
M. Floriano Dolfi.
M. Giacomo Rondoni.
M. Vicenzo Locatelli.
M. Benedetto Spinola.
M. Alberto Rabbij.
M. Mattheo Vgoletti.
M. Bernardino Coppini.
M. Gio. Pietro Sartorio.
M. Giouanni Maccaferro.
M. Paolo Bignamini.
M. Alberto Preuidoni.
M. Giouan Donati.
M. Anchiſe Cenſori.
M. Franceſco Belloni.
M. Antonio Vernizzi.
M. Antonio Fabroni.
M. Baſtiano Brunellini.
M. Cornelio Canonici.
M. Achille Paſi.
M. Giacomo Arrigoni.
M. Gio. Battiſta Mazza.
M. Thomaſo dalla Man.
M. Franceſco Dini.
M. Gioſeffo Ridolfini.
M. Angelo Valli.
M. Bonetto dal Bon.
M. Franceſco Mutto.
M. Franceſco Vannuzzi.
M. Marchion Vizzano.
M. Antonio Maffeo.
M. Floriano Bertelli.
M. Antonio Millioni.
M. Giouanni Seghizzi.
M. Franceſco Bonfiolo.
M. Marco di Conti.
M. Carlo Ghirardini, &
M. Giac. Antonio Benigni.

DELLA INSEGNA, ET CONFALONE DELLA COMPAGNIA DE' FABBRI.

POICHE gli antichi noſtri anteceſſori hanno per Inſegna, & Confalone della Compagnia noſtra de' Fabbri inſtituito in fede della nobiltà di queſt'Arte vn'habito Imperiale, poſſeduto da loro per lunga ſucceſsione; Ordiniamo, che per mantenimento della medeſima inſtitutione ſi veſta ſempre nelle publiche proceſsioni, ò in altre occorrenze vn'huomo con toga di broccato: il quale habbi al collo vna groſſa, & longa collana, & in capo vna corona Imperiale adornata con diuerſe gioie: il qual habito (finite le occorrenze) ſia conſeruato ſotto chiaui, ſolo per ſeruitio, & vſo della Compagnia. Prohibendo al Rettore, Conſoli, & Sindico, ò ad altri à chi ſpettaſſe per il tempo, che ſotto alcun colore non lo debbano, ne poſſano preſtare tutto, ò parte d'eſſo à chi ſi ſia per poco, ò molto tempo. Et quando altra Compagnia voleſſe per inſegna ſua arrogarſi tali habiti, & corona, oblighiamo il Rettore, & Conſoli, & Sindico, ò altri, come di ſopra che ſaranno, à fare ogni lor sforzo di ragione per impedirla, ricorrendo ſempre alla bontà dell'Illuſtre Reggimento ſuperiore, & protettor noſtro. Et ſe il Rettore, & Conſoli, come di ſopra, mancaranno di diligenza in oſſeruare, & fare oſſeruare le coſe dette; per ciò ſtatuimo, & determiniamo che ſiano, & s'intendano ipſo iure, & facto priui non ſolo dell'Officio, & grado che tengono, ma ancho del Conſeglio, nel quale non poſſano eſſere più ammeſsi, ſe non per partito ottenuto con le faue bianche di quelli, che ſaranno preſenti legittimamente congregati.

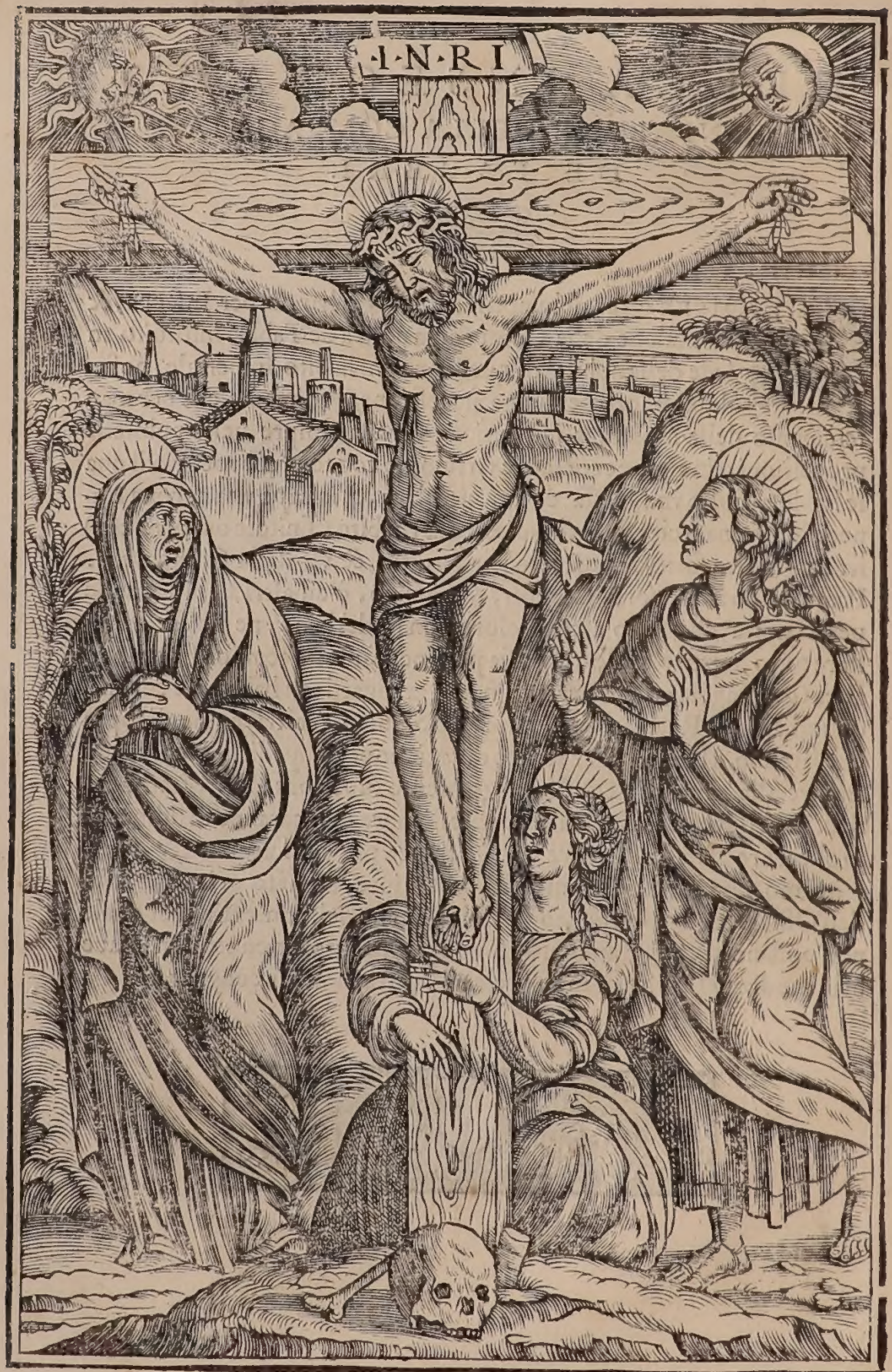
·I·N·R·I

STATVTI, ET ORDINATIONI DELL'HONORANDA COMPAGNIA DE' FABBRI DELLA CITTA DI BOLOGNA.

Del congregare ogni seconda Domenica di ciascun mese il Conseglio nella Casa della Compagnia, & del far celebrare iui la Messa. Cap. I.

ORdiniamo, & stabiliamo per il presente statuto, qual si debba inuiolabilmente osseruare, che il Rettore, & Consoli della Compagnia, quali annualmente si trouaranno in detto Officio, ogni seconda Domenica di ciascun mese faccino per il Nuntio d'essa conuocare, & congregare gli huomini del Conseglio di detta Compagnia in la Casa d'essa; & quando saranno congregati in sufficiente numero, faccino celebrare vna Messa. Et al Sacerdote che celebrarà tal Messa sia tenuto, & debba il Rettore, & Consoli predetti, ouero il Sindico generale di detta Compagnia dare soldi dieci di quattrini per elemosina, delli denari d'essa Compagnia. Et inoltre siano ancor tenuti à spese d'essa in tal giorno far fare la Benedittione del pane, secondo il solito, & iui farla distribuire à tutti quelli, che si ritrouaranno presenti; & per opera pia, se vi fosse alcuni infermi del detto numero, mandargliene à casa, come più piacerà alli detti Officiali.

Si congrega il Conseglio ogni seconda Domenica del mese.

Celebratione della Messa.

Delle feste, che in generale si hanno da guardare per gli huomini della Compagnia. Cap. II.

ESsendo cosa conueniente, honesta, & santa, che come buoni, & catholici Christiani, si habbi à honorar le feste comandate dalla

ſanta madre Chieſa Romana. Et per prouedere che gli huomini di detta Compagnia, & altri dependenti, & à quella ſottopoſti, per l'ingordigia de' guadagni, non habbino in tali giorni à far ſorte alcuna di lauoro attuale, ne manuale, anzi quelle honorare, & riuerire, col rendere gratie al Sommo Creatore, & Saluatore noſtro GIESV CHRISTO, & alla ſua Santiſsima Madre VERGINE MARIA, & à tutti i Santi della Corte celeſte. Ordiniamo, prouediamo, & ſtatuimo, che alcuno della detta Compagnia de' Fabbri, & altri in qualonque modo obedienti, & ſottopoſti alla giuriſdittione di quella, non debba, ne preſuma, ne per ſe ſteſsi, ne per altri, ne ſotto altro preteſto lauorare, ne far lauorare in publico, ne in ſecreto nel giorno delle feſte comandate per la ſanta madre Chieſa. Sotto pena à ciaſcuno, che contrafarà in ciaſcuna delle coſe predette di lire cinque di quattrini, da pagarſi irremiſsibilmente per ciaſcuna volta, che ſarà trouato contrafare, & violare la preſente ordinatione. Et ſia lecito à qualonque perſona d'accuſare, & denontiare tali inobedienti, alli quali denontiatori ſe gli crederà in tal caſo con il ſuo giuramento, ouer con vn teſtimonio degno di fede: la qual pena ſi diuiderà in tre parti. l'vna all'accuſatore, ò denontiatore l'altra alla Compagnia, & l'altra à luoghi pij, ad arbitrio de gli Officiali, che ſaranno per il tempo: il qual accuſatore ſarà tenuto ſecreto. Eccettuando però ſempre i Mareſcalchi, quali vogliamo che gli ſia lecito, & poſſano ogni giorno con ferro caldo, ò freddo acconciare, & medicare ogni beſtia, che n'haurà biſogno, & ancora ferrare i piedi di quelle, pur ch'eſsi Mareſcalchi in tali giorni feſtiui non fabrichino, ò faccino fabricare, ne far fare ferri, ne chiodi nuoui, & così in tutte l'altre coſe vogliamo, che ſiano ſottopoſti alla pena predetta. Et parimente ſi comanda che ſiano oſſeruate, & riguardare tutte l'altre feſte, che dal Reuerendiſs. Veſcouo di queſta Mag. Città ſono, & che per l'auenire ſaranno ordinate che ſi celebrino, & ſi ſantifichino. Sotto la medema pena detta di ſopra à chi contrafarà, & ſarà trouato contrafare, & inobediente à queſta noſtra conſtitutione.

Che non ſi lauori gli giorni feſtiui.

Pena alli contrafacienti.

Gli Mareſcalchi ſono eccetuati.

Della feſtiuità del Beato Santo Alò noſtro Protettore. Cap. III.

PERCHE in tutte le Compagnie così ſpirituali, come temporali è ſolito per riuerenza del Signor IDDIO, & in particolare d'eſſe Compa-

Compagnie, di hauer vn Santo per loro Auocato; & Protettore, si come la Compagnia de' Fabbri per vsanza, & deuotione antica hà sempre hauuto in molta riuerenza il Beato Santo Alò. Però ordiniamo, & statuimo, che in vniuersale, & in particolare da tutti gli huomini della Compagnia de' Fabbri, & altri dependenti, adherenti, & sottoposti à quella, tanto nella Città, quanto nella guardia, contado, & distretto di Bologna debbano celebrare, riuerire, & santificare la festiuità, & il giorno del detto Beato Santo Alò; & non solo santificare intrinsicamente il suo santissimo nome, ma etiandio nel giorno della sua festiuità, che sarà alli xxv. di Giugno di ciascun anno, debbano astenersi da ogni sorte di essercitio manuale, & attuale, & in specie tener chiuse, & serrate del tutto le loro Botteghe, talche non si contratti sorte alcuna di mercantie, ne si vendi lauori, ne si faccia sorte alcuna di essercitio manualmente, ne in secreto, ne in publico, se non astretto da gran necessità. Et in effetto vogliamo, & ordiniamo, che detto giorno sia in vniuersale fatto solenne da tutti gli huomini della detta Compagnia, & altri sottoposti, & dependenti da quella, si come sono i giorni di Festa comandati dalla santa madre Chiesa. Sotto pena à chi contrafarà à questa nostra ordinatione, & statuto, di pagare lire cinque di quattrini, d'applicarsi per vn terzo alla Camera di Bologna, vn terzo à luoghi Pij, & l'altro terzo all'accusatore, qual sara tenuto secreto, con vn testimonio degno di fede. Salui gli sudetti Marescalchi, in caso di necessità, & non altrimenti. Et il Rettore, & Consoli di detta Compagnia allhora residenti habbino à giusta sua possa à fare essigere dette pene, & anchor prestare ogni aiuto, & fauore à quelli, che le riscoteranno.

Della osseruatione della festa di Santo Alò.

La pena à chi contrauerrà.

Quello che debbono osseruare il Rettore, & Consoli, & tutti gli huomini della Compagnia, nel giorno del Beato Santo Alò. Cap. IIII.

ORDINIAMO, & statuimo, che nel giorno della festiuità del Beato Santo Alò, che sarà alli xxv. di Giugno, il Rettore, & Consoli debbano fare inuitare per il Nuntio della loro Compagnia tutti gli huomini del Conseglio delli Quarantuno alle loro Case, ò Botteghe, che in tal giorno si debbano ritrouare nella Casa della Compagnia predetta. Et parimente sia inuitato tutto il Corporale. & iui tutti, ò la maggior parte

Sia inuitato il Conseglio.

Che sia parimente inuitato il corporale, & che si celebri la Messa allo Altare suso la Compagnia.

d'esi congregati la mattina à hora competente si debba far celebrare per detti Rettore, & Consoli vna Messa à laude, & gloria del Sig. IDDIO, & riuerenza del detto Santo Alò: la qual finita debbano tutti vnitamente, & processionalmente, per ordine, secondo gli gradi de gli huomini d'essa, andare alla Chiesa Collegiata di Santo Petronio Protettore di questa Magnifica Città, & nella Capella di San Georgio, & Santo Alò fare celebrare vna Messa solenne à honore d'IDDIO, & del detto Santo Alò; & finita che sarà detta Messa, debba ogn'uno, come è detto, processionalmente ritornare nella detta Casa della Compagnia, per honorare la festa predetta.

Si celebri la Messa à l'Altare di S. Georgio, et S. Alò in San Petronio.

Del modo che si hà da tenere nel fare la Imbossolatione delli Rettori, & Consoli, & Regolatori del Conseglio della Compagnia. Cap. V.

ET perche è cosa conueniente, & lecita, che per buoni, & sufficienti huomini sia retta, & gouernata la nostra Compagnia, & da gli Officiali di quella amministrata. Et conoscendosi per esperienza, che quanto più sono gli huomini maturi, & pratichi, tanto maggiormente si può sperare vtile, & beneficio dalla vigilanza loro. Però statuimo, ordiniamo, & dichiariamo, per il bene, riposo, & pacifica vnione di detta Compagnia, & suo Conseglio, che il Rettore, & Consoli dell'vltima Ballotta di ciascuna Imbossolatione fatta, & che si farà, insieme col Massaro di Collegio di detta Compagnia, che à quel tempo risiederà in Collegio de' Massari dell'Arti della Città di Bologna, il Capo de' Regolatori pro tempore, & il Decano, talmente che in tutti siano otto, habbino autorità, & siano per l'auenire quelli, à i quali spetti, et appartenghi far la nuoua Imbossolatione delli Rettori, Consoli, & Regolatori della detta Compagnia, tenendo fra di loro il modo infrascritto, cioè. Che tutti otto si debbano congregare nella sala della detta Compagnia, & auanti ad ogni altra cosa giurino in mano del Sindico generale de lla Compagnia, mediande il Notaro d'essa, che loro, & ciascun d esi non nominerà alcuno, ch'alle loro conscienze non gli paia habile, sufficiente, & idoneo alli vfficij infrascritti, & particolarmente all'vfficio del Rettorato. Dopò il qual giuramento, debbano ciascun d'esi nominare vn' huomo del Conseglio, che sia d'età almeno d'anni venticinque, & della qualità detta di

Modo di fare l'Imbossolatione delli Rettori, & Consoli.

sopra

ſopra,il qual nominato,habbi da poſſedere il luogo del Rettorato,auertendo però di non nominarſi l'vno l'altro di loro, ne meno altro, che foſſe ſtato Rettore alla Imboſſolatione paſſata, eccetto detti Maſſaro di Collegio, & Decano, i quali poſſano eſſere eſsi nominati, quando non foſſero ſtati Rettori, come è detto.

Fatta la nominatione de' detti otto Rettori,ſi debba incontinente ſcriuere per il Notaro della Compagnia i nomi, et cognomi loro in otto polize di carta capreta, cioè vn per poliza; & in ciaſcuna poliza detti otto faranno anchor ſcriuere ad eſſo Notaro il nome, et cognome di quattro huomini pur del detto Conſeglio, con titolo di Conſoli, talmente che in ciaſcheduna poliza vi ſia il Rettore, & quattro Conſoli deſcritti. Auertendo, che in vna delle dette otto polize è neceſſario, & ſe li deue deſcriuere cinque Conſoli; et queſto à fine,et effetto,che tutti gli huomini del Conſeglio predetto, che ſono al numero di Quarantuno, partecipi de gli honori, officij, vtili, et carichi che ſpettano, et appartengono nel Conſeglio della Compagnia. Le quali otto polize ſi debbano piegare per il detto Notaro alla preſenza delli detti Officiali, et interuenienti, & porre in otto Ballotte di cera bianca, cioè vna poliza per Ballotta, et quelle tutte inſieme ſi ripongano in vna Borſa à queſto effetto, la qual ſi domandarà la Borſa de' Rettori, et Conſoli.

Fatta la ſopraſcritta Imboſſolatione, ſi debba ſubito per detti otto far fare al detto lor Notaro altre otto polize ſimili à quelle delli Rettori, & Conſoli, & in quelle far deſcriuere quelli iſteſsi nomi, che ſono deſcritti nelle polize, & Ballotte delli Rettori, & Conſoli, con titolo tutte inſieme di Regolatori, & queſti ſiano, & s'intendano eſſer gli Regolatori: le quali polize piegate, et meſſe in otto Ballotte di cera bianca nel modo ſopradetto, ſi ripongano in vn'altra Borſa ſimile à quella de Rettori, et Conſoli, ma d'altro colore; & queſta ſi chiamera la Borſa delli Regolatori. Le quali Borſe ſi debbano tutte porre in vna Caſſa, che habbi tre ſerrature, con tre chiaui, vna delle quali ſtia preſſo il Rettore, che per il tempo ſarà, vn'altra preſſo al Sindico generale, et l'altra preſſo al detto Notaro, la qual caſſa habbi da ſtare nel caſſone, doue detto Notaro ripone, et cuſtodiſce le ſcritture nella Caſa di detta Compagnia.

Imboſſolatione delli Regolatori.

Doue ſiano ripoſte le Imboſſolationi.

Auertendo, che ſe per ſorte nel tempo che ſi haurà da fare la nuoua Imboſſolatione nell'vltima Ballotta vi mancaſſe vn Conſolo, ò più, & coſi il Rettore, ò Maſſaro di Collegio per morte, ò per altro in queſto caſo debbano ſuccedere, & interuenirui vno, ò più Regolatori, ſecondo l'ordine loro. Et quello, ò quelli coſi interuenienti, & ſoſtituiti, non hab-

Chi ſuccede in caſo di vacanza.

bino altra autorità, ſaluo, che interuenire alla detta nuoua Imboſſolatione: la qual' fatta, & ſtabilita che ſarà, habbi dareſtare eſcluſo del beneficio di queſto grado, ſenza conſeguirne premio, ne vtile alcuno.

Chi riuelara l'Imboſſolatione, ò alcuna di quelle.

Stabilite, ſerrate, & repoſte che ſaranno tutte le ſudette polize, & Ballotte (come è detto di ſopra) ſi ordina, & ſotto vincolo di giuramento ſi prohibiſce, che alcuno delli ſopranominati interuenienti à detta Imboſſolatione non ardiſchino in modo alcuno paleſare, ne riuelare à qual ſi vogli perſona, anchorche foſſe del detto Conſeglio, & Compagnia alcuno di quelli che ſaranno ſtati nominati, & deſcritti in tali polize, e Ballotte ò per Rettori, ò per Conſoli, ò in altro modo. Dichiarando ſin'ad hora, che quello, ò quelli che riuelaranno alcuna delle predette coſe in publico, ò in particolare ſotto alcun preteſto, ò colore, ò in qual ſi vogli altro modo, caſchi in pena di lire venticinque di quattrini, & di eſſer priuo del detto Conſeglio, & Compagnia; & ſe ſarà il Notaro, reſti allhora allhora priuo del ſuo officio, & come pergiuri non poſsino mai per alcun modo eſſer rimeſsi per qual ſi vogli cauſa, ò alcun fauore.

Pena alli reuelanti.

Sotto pena al Rettore, & Conſoli di lire venticinque di quattrini, ſe tralaſciaſſero per loro negligenza, malitia, ò premio di far pagare, & eſſequire la detta pena fino à ſentenza diffinitiua, come diſpone il preſente Capitolo. Et ſimilmente ſe il Rettore, & Conſoli cadeſſero in tali pene, allhora il Sindico generale habbi autorità di eſſequire, & inuiolabilmente riſcuotere le pene ſopradette contro di loro. la qual pena pecuniaria ſi habbi d applicare vn terzo alla Camera di Bologna, vn terzo alla Compagnia predetta, & vn'altro terzo all accuſatore, che ſarà tenuto ſecreto.

Pena al Rettore, & Cõſoli, che nõ eſſequiſcono.

Applicatione di dette pene.

Dell'età di quei del Conſeglio, & vacantie di eſſo ò per morte, ò per altro, & del ponere gli partiti. Cap. VI.

Delle vacãtie del Conſeglio.

SI ORDINA, & comanda, che per l'auenire, quando vacarà luogo alcuno nel detto Conſeglio per morte, ò per altro, che il Rettore, & Conſoli, che ſaranno pro tempore, debbano fra il termine di dieci giorni notificarlo all'Illuſtre Reggimento, con porgerli il figliuolo del mancante, ſe ve ne ſarà habile, & idoneo; & non vi eſſendo figliuolo, il fratello; & non vi eſſendo fratello, il nepote per linea maſculina; & non vi eſſendo alcuno delli ſopraſcritti, non ſi facci altra elettione d'alcuno

cuno altro, fin tanto, che il numero d'essi huomini sarà peruenuto alla quantità di huomini Trenta; & questo per condegni rispetti, massime non essendoui huomini cittadini essercitati, & habili al mantenimento del sudetto numero delli Quarantuno.

Modo delli successori ne i luoghi vacanti.

Dichiarando, che non habbi da succedere in luogo del mancante alcuno ò figliuolo, ò fratello, ò nipote (come è detto) qual non habbi almeno anni venti della sua età, & essercitante la detta Arte, ò membro di quella.

Che'l numero del Conseglio si possi ridurre alli trenta.

Et peruenuto che sarà il numero d'esso Conseglio alli Trenta (come è detto) se poi occorrerà vacare alcuno di detto Conseglio, che non habbia successore, si debba fare elettione di tre altri della detta Compagnia, d età competente, che siano cittadini d'origine propria, paterna, & auità, ò di dua di quelle; & che faccino l'essercitio, ò membro d'essa, & siano Maestri di bottega, & scruttinarli à saue bianche, & nere nel Conseglio d essa; & delli tre sudetti, gli dui che haurà più bel partito ottenuto, intendendo che'l partito habbi da essere ottenuto per gli due terzi delle saue bianche delli congregati, quelli due porgere all'Illustre Reggimento, il qual farà elettione di quello, che più gli piacerà di surrogare in luogo del vacante.

Quello si debbe osseruare nel ponere gli partiti.

Volendo, & dichiarando anchora, che al ponere delli partiti siano congregati almeno gli dui terzi di tutti gli huomini d'esso Conseglio, & tutti gli partiti che saranno fra di loro posti ne i casi detti, ò altri, s'intendino che siano ottenuti per gli duoi terzi de' congregati: eccetto però che in torre denari in presto, ò alienare, ouero obligare gli beni della Compagnia, detti partiti siano ottenuti per gli tre quarti delle saue bianche delli congregati, & altrimenti non vagliano. Ordinando ancora, & espressamente vietando, che non possi essere in detto Conseglio più d'vno di vna Fameglia, e Casata; & chi sarà d'altra Compagnia (aggregato però nel Conseglio di quella) non possi esser del detto Conseglio, saluo se non renonciasse, & non possino esser porti all'Illustre Reggimento in lista per Massari di Collegio.

Gli partiti come s'intẽdino essere ottenuti.

Si ordina, & espressamente dichiara, & statuisce, che occorrendo il caso di surrogatione ò per morte, ò per altro nel detto Coseglio, che quello che sarà surrogato, & ammesso, non possi conseguire vtile alcuno, ne emolumento fino alla nuoua Imbossolatione, anchorche il luogo, doue fosse stato surrogato hauesse, & douesse conseguire tali vtili, ma bene possi conseguire gli honori, come gli altri.

Che gli surrogati non habbino utili fino alla nuoua Imbossolatione.

Dichiarando, che li Massari di Collegio habbino da conseguire delli denari

Salario del Massaro di Collegio. denari della Compagnia predetta lire dodici per ciascuno, durante il suo officio del Massariato.

Del modo di estrahere il Rettore, & Consoli, & Regolatori. Cap. VII.

L'ESTRATTIONE del Rettore, & Consoli, & Regolatori del Conseglio si debbe fare ogni sei mesi, cioè il mese di Decembre, & il mese di Giugno di ciascun'anno, di quindici giorni almeno innanzi la fine delli detti mesi. Et questa estrattione si debbe fare per il Rettore, & Consoli, & Sindico generale, che allhora risiederanno, con l'interuento del Notario d'essa Compagnia, hauendo prima fatto inuitare, & intimare tutti gli huomini del Conseglio per il Nuntio d'essa alle lor Case, ò in persona. Il qual Conseglio, come che sarà congregato, ò la maggior parte d'esso, si debba per il Rettore, & Consoli predetti far aprire la Cassa, doue sono le Borse delli Officiali imbossolati; & della Borsa delli Rettori si debba estrahere vna Ballotta, & quella aperta, & letta publicamente per il Notario, quelli che saranno iui descritti, & publicati, essi siano il Rettore, & Consoli per gli sei mesi, che seguiranno. Et in caso, che vi mancasse ò per morte, ò per altro il detto Rettore, in tal caso tenghi il suo luogo, & succeda il primo de' Consoli descritto in detta Ballotta.

Estrattione delli officiali.

Estrattione delli Regolatori. Et fatto questo, s'estragga vn'altra Ballotta dalla Borsa delli Regolatori, la quale aperta, & letta, quei che iui saranno descritti, & publicati, quei siano, & esser debbano gli Regolatori delli detti sei mesi susseguenti. Et se per sorte quella Ballotta fosse simile alla già estratta del Rettore, & Consoli, si debba in questo caso estraherne vn'altra, & aprirla, leggendola publicamente; & gli nomi che in essa saranno descritti, siano gli Regolatori, & la Ballotta prima cauata si chiuda di nuouo, & si riponghi nella Borsa de' Regolatori appresso l'altre Ballotte.

Officio delli Regolatori. Et à fine che gli Regolatori, che saranno per il tempo sappino à che si estenda la loro autorità. Però si ordina, & statuisce, che l'vfficio di tali Regolatori sia, & esser debba di sindicare il Rettore, & Officiali, veder tutti gli conti, & stato della Compagnia, & in specie quei del Sindico generale tante volte, quante à loro parerà che facci di bisogno, & questo per poter riferire (occorrendo) nel Conseglio à che termine si ritrouino gli negotij, & entrate d'essa. Et acciò questo possino essequire, si ordina, & statuisce, che il Sindico, che sarà pro tempore di detta Compa-

Compagnia, debba ſenza reſiſtenza alcuna, quando ſarà richieſto da' detti Regolatori dar conto della entrata predetta, & della ſpeſa, che haurà fatta.

Dell'officio del Rettore, & Conſoli, & della loro giuriſdittione. Cap. VIII.

ORDINIAMO, & ſtabiliamo, che il Rettore, & Conſoli del Conſeglio della Compagnia ſiano tenuti, & debbano bene, lealmente, & ſenza inganno fare, & eſſercitare il loro officio, & à' debiti tempi raccoglierſi, conuocare, & far raccogliere gli huomini del detto Conſeglio per li negotij, & eſpeditioni, che occorreranno alla giornata in ſeruitio della Compagnia; & ciò poſsino fare ad ogni beneplacito d'eſſi Rettore, & Conſoli, ò la maggior parte di loro.

Et ſiano ancho tenuti, & obligati conſeruare, reggere, & gouernare tutti gli beni mobili, immobili, & ragioni, che ſpettano, & s'appartengono al detto Conſeglio, & Compagnia, & con fedel diligenza hauerne cura, & amore, facendone di tali beni inuentario, qual ſi debba ſcriuere per il Notaro di detta Compagnia. Et tali beni ſi habbia alle Calende di Gennaro da conſignare per il Rettore, & Conſoli nuoui al Sindico generale, che allhora ſarà, ſi come ancho ſe gli ha da conſignare tutte le ragioni, attioni, ſcritture, dinari, & qualunque altri beni che ſpettano, & ſpettaſſero alla detta Compagnia, facendone fare dal detto Sindico vn regolato inuentario di quanto gli conſegneranno, da rogarſi, come di ſopra.

Il Rettore, & Conſoli conſeruino le ragioni della Compagnia.

[illegible] Compagnia.

Et debbano da qualunque debitore di detta Compagnia, così obedienti per le loro obedienze, come da ciaſcuno, che per li detti Rettore, & Conſoli foſſero ſtati condannati, & di ciaſcun altra perſona, che foſſe debitore in coſa alcuna, far riſcuotere per il Sindico generale le dette pene, & debiti, & con effetto hauergli fatti riſcuotere innanzi il tempo, ò fine del ſuo officio.

Debbano fare riſcuotere per il Sindico [illegible] debitori, hauere [illegible] la Compagnia.

Poſſano anchora inquirere, condannare, & bandire ciaſcuno inobediente, ò delinquente d'eſſa Compagnia, & ſottopoſti à eſſa; & à tali delinquenti prohibire, & interdire, che non poſsino lauorare, ò eſſercitare, ne gli ſia dato da altri da lauorare di ſorte alcuna d'eſſercitio pertinente alla Compagnia, ſaluo ſe altrimente non gli foſſe conceſſo per la forma delli preſenti ſtatuti.

Modo di procedere nelle condenationi.

Et acciò la detta Compagnia habbi il ſuo conto, & gli ſia ſatisfatto

ogni ſuo credito, ſiano tenuti detti Rettore, & Conſoli, incontinenti fatta, & impoſta che hauranno alcuna condennatione, quella far ſcriuere col nome, & cognome del condennato ſopra il Libro del Notaro, & quello del Sindico generale delle loro ragioni per debitore delle dette condennationi; & parimenti far ſcriuere tutti gli obedienti di detta Compagnia con gli nomi, cognomi, & patria loro; & queſto ſi facci almeno di quindici giorni innanzi la fine del loro officio.

Si facci ſcriuere le condennationi nel libro del Notaro, et del Sindico.

Debbano ancho hauer cura, & vſare ogni diligenza, acciochè il Sindico generale non manchi di prouedere che vi ſia vna buoniſsima, & ſufficiente quantità di Carbone, per vſo, & ſeruitio de gli huomini della Compagnia, & per altri, come più amplamente diſpone il ſtatuto, che parla della elettione del Sindico generale, & ſuo officio.

Prouedere che il Sindico facci di hauere buona quãtità di Carbone.

Il primo giorno ch'entraranno nel loro officio, ſiano tenuti far leggere al Notaro d'eſſa Compagnia ad alta voce il preſente Capitolo, quello delli Regolatori, & del Sindico generale: la qual lettura de' Capitoli ſi debba fare ſopra la Caſa della ſolita congregatione, quando ſaranno gli huomini del Conſeglio congregati in eſſa in ſufficiente numero. Et tutte le coſe che tra loro ſaranno trattate, & negotiate, non debbano riuelarle à perſona alcuna, & procurino anco, che gli altri che interueranno à tali congregationi, non le habbino à riuelare in qual ſi voglimodo. Et in tutte le predette coſe, & ogni altra habbin o detti Rettore, & Conſoli poteſtà, & bailia (ſecondo che per la forma delli preſenti ſtatuti gli è conceſſo) che poſſano conoſcere, decidere, concordare, & terminare tutte, & qualonque queſtioni ciuili d'ogni qualità che foſſero, & poteſſero eſſere tra gli huomini della detta Compagnia, & obedienti di quella, ò altri che ſi ſottometteſſero alla giuriſdittione di detti Rettore, & Conſoli, & quelle liti eſpedire ſommariamente ſenza proceſsi, ò longhezza di tempo, conoſciuto prima la verità del fatto. Et per tale effetto ſiano tenuti detti Rettore, & Conſoli ogni Martedi congregarſi nella detta Caſa della Compagnia, & iui rendere ragione à qualonque gliela chiederà, bene, & giuſtamente, ſenza hauer riſguardo ad alcuno; ma terminare, & decidere le cauſe puramente, & ſemplicemente, ſecondo li dettarà la ragione, & la loro conſcientia. Et ſia anco in poteſtà loro (ſe occorrerà) di rendere, & tener ragione in altri giorni, ſecondo ſe gli rappreſentaranno le occaſioni.

Che facciano leggere gli Capitoli.

Non ſi riuelino le coſe trattate fra di loro.

Arbitrio del Rettore, et Conſoli.

Modo di cõgregarſi p rendere ragione.

Ma innanti à tutte queſte coſe debbano nel principio del detto loro officio preſtare corporale giuramento in mano del Rettore, & Conſoli ſuoi anteceſſori, che oſſeruaranno, & à tutto lor potere faranno à gli altri

Giuramento delli Officiali.

altri osseruare quanto dispone la forma delli presenti Statuti.

Et perche è honesto, che ogni fatica meriti premio; però si ordina, che li detti Rettore, & Consoli non habbino d'hauere premio alcuno delle sentenze, ò condennationi che hauessero date, & fatte; ma solo habbino da conseguire, & conseguiscano delli denari d essa Compagnia per ciascuno di loro lire venti di quattrini, da pagarsegli per il Sindico, ò Depositario della Compagnia, mediante il mandato sottoscritto di mano de gli Officiali, & Notaro. Et li Regolatori medesimamente conseguiscano per loro fatica, & mercede lire dieci di quattrini per ciascuno d essi, durante il loro officio, delli denari, come di sopra.

Salario de gli Officiali.

Salario de' Regolatori.

Si statuisce anchora, & si ordina, che per l'auenire il Rettore, & Consoli d'essa Compagnia, che saranno pro tempore, ò la maggior parte di essi habbino autorità, & le sia lecito delli denari di detta Compagnia distribuire, & dispensare alli poueri d'essa lire dieci di quattrini per ciascun Rettore, per elemosina, & amor di Dio.

Il Rettore, & Consoli possino dispensare lire 10. per l'amore di Dio.

Delle pene contra quelli, che offendessero il Rettore, & Consoli con parole ingiuriose, & altri della Compagnia Cap. IX

ACCIOCHE per la sfrenata immoderanza d alcuni non venga offeso in parole ingiuriose il Rettore, & Consoli, durante il loro officio; Si ordina, & statuisce, che alcuno della Compagnia, ò obediente, ò altro sottoposto à quella non ardisca, ne presuma dire in publico, ò in priuato alcuna sorte di parole ingiuriose contra detti Rettori, & Consoli, che saranno pro tempore. Sotto pena di lire dieci di quattrini per ogni volta, che sarà contrafatto da alcuno, & di piu ad arbitrio delli Rettori, & Consoli sudetti, considerata la qualità del fatto, & del luogo. Et se alcuno presumesse, ò hauesse ardire d'ingiuriare, ò offendere nella persona detti Rettore, & Consoli, se sara senza effusione di sangue, incorri in pena di lire cinquanta; Et se con effusione di sangue in lire cento, & oltre alle dette pene, sia priuo, & casso di detta Compagnia, ne mai possi essere ammesso, ne accettato in quella ò per fauore, ò per scruttinio: anzi se alcun'altro d'essa Compagnia volesse parlare à suo fauore, questo tale s'intenda essere subito incorso nell'istessa pena.

Di quelli, ch'offenderãno il Rettore, et Consoli.

Pena alli cõtrafacieti.

Si ordina ancora, & espressamente si comanda, che quando sarà radunato il Conseglio, & Compagnia predetta nella solita Casa di essa,

Di quei che faceſſero romore, ò altro nella Caſa della Cõpagnia.

non ſia alcuno ò di eſſa Compagnia, ò obedienti, ò in qual altro modo ſottopoſto à quella, che ardiſca leuarſi à zuffolare, gridare, fare ſtrepito, ò altra coſa, che poteſſe fare naſcere contentione, & diſordine in detta congregatione; & ſe ſarà vno, ò più, che così diſordinatamente nella detta ſala, & congregatione zuffolaſſero, ò faceſſero altro (come è detto) ipſo facto tanti quanti ſaranno, incorrino nella ſudetta pena. Et ſe tal romore, gridare, ò fare riſſa ſarà fatta da vno con vn'altro in detto luogo, ſia condennato in pena di lire venticinque di quattrini, & più, e meno, come di ſopra è detto; & caſo che foſſe huomo del Conſeglio, oltre la detta pena, ſia ipſo facto ſuſpeſo dal detto Conſeglio, ad arbitrio di detti Rettore, & Conſoli, che ſaranno pro tempore. Prohibendo anchora, & eſpreſſamente vietando ad alcuno ſottopoſto, & in qualonque modo ad eſſa obligato, che non ardiſca in modo alcuno dauanti ad eſsi Rettore, & Conſoli ingiuriare, offendere, minacciare, ò fare altra coſa impertinente, & illecita à qual ſi vogli perſona di detta Compagnia così in ragione, come fuor di ragione, & così in publico, come in priuato: ma amoreuolmente, & piaceuolmente riſpondere, & domandare, ſecondo gli negotij, & controuerſie hauerà con il ſuo aduerſario. Et ſe alcuno foſſe tanto temerario, & proſontuoſo, ch'ardiſſe d offendere nella perſona dauanti eſsi Rettore, & Conſoli alcuno, queſto tal contrafaciente caſchi in pena di lire venticinque di quattrini, & ancho in maggiore, quando pareſſe à detti Rettore, & Conſoli, che il fatto meritaſſe maggior pena, hauendo ſempre riſguardo alla qualità del detto fatto, & alla perſona che lo commetteſſe. Le quali tutte pene s'habbino da eſsigere da ciaſcuno irremiſsibilmente, & s'habbino d'applicare per vn terzo alla Camera, vn terzo alla Compagnia, & l'altro terzo à quello ſarà ſtato offeſo.

Pena alli cõtrafaciẽti.

Che alcuno nõ ardiſca ingiuriare alcun'altro auãti il Rettore, et Conſoli.

Pena da incorrerſi per gli inobediẽti.

Applicatione d'eſſe pene.

Della elettione del Sindico generale, & ſuo officio. Cap. X.

ORDINIAMO, & ſtabiliamo, che la elettione del Sindico generale della Compagnia ſi debba fare d'vn meſe auanti il fine dell officio del ſuo anteceſſore, nel Conſeglio di eſſa, in queſto modo.

Siano tenuti, & debbano il Rettore, & Conſoli, che à quel tempo ſaranno eleggere, & nominare cinque huomini, cioè vno per ciaſcheduno d'eſsi, che ſiano del Conſeglio predetto, di età almeno d'anni trenta, che alle loro conſcienze pareranno più idonei, ſufficienti, habili, & che

& che siano amoreuoli ad essa Compagnia; gli quali cinque huomini così eletti, si debbano porre à scruttinio à faue bianche, & nere nel detto Conseglio; & quello che haurà hauuto più faue bianche delli altri quattro, sia eletto, approuato, & confirmato per gli huomini del detto Conseglio in Sindico generale della detta Compagnia: pur che sia eletto per faue bianche delli dui terzi de i congregati; auertendo che nel fare tale elettione, vogliamo che vi siano presenti, & assistenti almeno gli tre quarti de gli huomini del detto Conseglio. Et in caso, che nel scruttiniare dui, ò più concorressero del pari nelli voti, si possino mettere à partito di nuouo. & in caso, che ancor la seconda volta fosser pari, allhora si facci tante polize, quante saranno gli detti pari: le quali piegate, & mescolate insieme, se n'habbi da cauare vna à sorte; & quella che sarà la prima estratta, quello che iui sarà descritto, quello sia, & esser debba il Sindico generale. Et facendosi altrimente, & non osseruato l ordine sudetto, non vagli, ne tenghi ogn'altra elettione si facessi d alcun Sindico. Ilqual Sindico così legittimamente creato, & eletto, non possi in modo alcuno rifiutar detto officio. Sotto pena di lire cinque di quattrini, d'applicarsi subito alla detta Compagnia, & esigersi incontinenti da tal rifiutante.

Modo di fare, & elegger vn Sindico generale.

Quãti habbino da esser presenti al scruttiniare.

Che si possino restare li partiti, in caso di parità di voti.

Stabilita, & firmata tale elettione, sia tenuto detto Sindico incontinenti (se sarà presente, & non vi essendo più tosto, che potrà) di prestare alli Rettore, & Consoli, che allhora saranno, corporal giuramento di fare, & essercitare lealmente, & con buona conscienza ogni, & qualonque cosa che spetti, & s'appartenghi all'officio suo, & che siano d'vtile, & augumento alla Compagnia, & che osseruarà intieramente, & à tutto suo potere li statuti, prouisioni, & ordinationi di detta Compagnia, astenendosi da ogni cosa illecita, & inhonesta, che potrà credere, & pensare, che sia danneuole, & inutile alla detta Compagnia.

Giuramento del Sindico.

Inoltre sia il detto Sindico tenuto, & obligato dare in mano del Rettore, & Consoli vna idonea, & sufficiente sicurtà di scudi ducento almeno, di restituire al fine del suo officio liberamente, & senza fraude alcuna tutti li beni mobili, denari, scritture, & ragioni, & altre cose della Compagnia, che gli saranno peruenute alle mani; & di quelli ne darà buono, & fedel conto alli Regolatori, ò maggior parte di loro tante volte ancora, quante pareranno à detti Regolatori, per poter darne ragualio nel Conseglio, acciò si sappi il stato di essa Compagnia; & à questo non possi egli contradire à modo alcuno. Auertendo il Rettore, & Consoli predetti, che se non riceueranno sicurtà buona, & sufficiente, che

La sicurtà, che deue dare esso Sindico.

Pena al Rettore, et Consoli quãdo non riceuessero la sicurtà.

loro saranno tenuti, & obligati à tutti li danni, & interessi, che per detto conto la Compagnia potesse riceuere, & non se gli haurà alcun rispetto, volendo che di ciò ne sia l'essecutore il Conseglio.

Officio del Sindico predetto.

Sia l'officio di detto Sindico, qual duri, & durar debba vn'anno, da cominciare in calende del mese di Gennaro, & finire, come seguirà, di fare, ò far fare vn Magaggino, ò più di carbone, secondo che gli piacerà, così di carbone di castagno, come d'altro legname grosso, & d'ogni altra sorte, che sia buono, & vtile à gli essercitij della Compagnia, vsando diligenza grande in comperarlo à miglior mercato, che potrà dello hauere, & denari però di essa Compagnia: eccetto se esso Sindico non lo volesse fare, & comprare del suo proprio.

Come si habbia da distribuire il Carbone della Monitione.

Qual carbone si debba dispensare, & distribuire à gli huomini di essa Compagnia, & obedienti di quella, ò altri, che ne volesse; vendendo, dispensando, & destribuendo però sempre prima del più vecchio carbone, che si trouarà in tale Monitione, ò Magaggino, ordinando che tal carbone s'habbi da vendere per quel prezzo, che sarà stabilito dal Rettore, Consoli, & Regolatori pro tempore. Al qual Sindico (durante il suo officio) non sia lecito vendere, ne far vendere alcuna quantità di carbone del suo proprio (saluo se l'incetta di esso non fosse sopra di lui, & del suo, come è detto) sotto colore che fosse di quello della Compagnia. Sotto pena di soldi dieci per ogni staio, che fosse ritrouato d'hauer contrauenuto alla nostra presente ordinatione.

Che non si possi vēder altro Carbone, che di quello della Monitione.

Modo di reporre ī monitione il Carbone.

Et per fare tal Monitione, possa condurre da chi gli parerà più vtile, & beneficio per il detto Conseglio, Case, stanze, ò Magaggini à pigione, capaci, & atti à riporre, & conseruare per simile effetto il detto carbone à spese di essa Compagnia, saluo che come di sopra è detto. Dichiarando, che per fare tale incetta, & Magaggini sia lecito al detto Sindico incapparare simil carbone nel contado di Bologna per tre miglia discosto dalla Città, & non altrimente. Ne sia lecito ad alcun'altro far tale incetta, ò Magaggini ne incantar carbone di sorte alcuna in detto contado, che in questo caso vogliamo, che si osserui la Prouisione, & Breue concesso ad essa Compagnia per la buon. mem. del Cardinale Bessarione Legato di questa Magnifica Città: alla quale in modo alcuno, per cosa che si stabilisca in questo presente statuto, non vogliamo che sia derogato: ma stij ferma in tutte le sue parti. La qual Prouisione è registrata nel fine delli presenti statuti.

Si veda la prouisione nel fine del presēte volume.

Dichiarando ancora, che resti ferma, & nel suo vigore la Prouisione concessa ad essa Compagnia dall Illustre Reggimento circa gli Conduttori

duttori d'esso Carbone, i quali non posino, ne debbano esser molestati, pignorati, carcerati, ne intratenutale Bestie alcuua per quel giorno, che haueranno condotto simil Carbone, & l'altro che seguirà, & in tutto, & per tutto come in essa si legge: la quale similmente è registrata nel fine del presente volume. *Ricorrasi alla detta Prouisione nel fine.*

Possa, & sia lecito al detto Sindico (durante il suo officio) i beni mobili, & immobili di qualonque sorte si siano, pertinenti alla Compagnia predetta allogare, concedere ad affitto, ò pigione per anni tre soli, per quel prezzo maggiore, che se ne potrà hauere, à chi gli piacerà, con li patti, modi, & conuentioni, che gli pareranno più vtili in beneficio di detta Compagnia: & sopra di ciò farne fare publici instromenti, secondo l'vsanza, & corso delli Notarij di Bologna, & alli debiti tempi, & termini riscuotere dalli Affittuarij le pigioni, & tenerne conto regolato, obligando li Conduttori alle spese de gl'Instromenti. *Autorità d'esso Sindico nell'allogare gli beni della Cõpagnia.*

Possa ancora il detto Sindico (durante il suo officio) litigare, domandare, & riscuotere (occorrendo) da qualonque persona cõmune, collegio, & vniuersità, per qual si voglia causa, ogni quantità di denari, & ogni altra cosa, che douesse hauere, ò riceuere la detta Compagnia, per qual si vogli ragione, cagione, ò modo, con scrittura, ò senza; publica, ò priuata dauanti à qual si vogli Giudice così Ecclesiastico, come Secolare; & possa comparire, agere, defendere, opporre, appellare; & in effetto far tutte quelle cose necessarie alle liti, & concesse à simili Procuratori, & Sindici, che di ragione, & per la forma delli statuti di Bologna si possano, & debbano concedere, facendo sempre però la sua debita diligenza, acciò ne conseguisca il beneficio della Compagnia. Et se sarà necessario possa sostituire vno, ò più Procuratori, Auocati, & Sollicitatori; & a quelli sodisfare honestamente della loro mercede, & sue fatiche delli denari d'essa Compagnia, senza danno d'esso Sindico. *Possa riscotere dalli debitori.* *Il Sindico può sostituire vn Procuratore, ò Auocato.*

Possa etiandio detto Sindico (oltre le spese ordinarie, che sono solite farsi per essa Compagnia) spendere nel giorno della festa di Santo Alò lire cinquanta di quattrini per veneratione d'essa, così circa l'adobbo, come altre cose, ch in detto giorno occorreranno. *Oltre le spese ordinarie, possa spẽdere per la festa di Santo Alò.*

Possa ancora il detto Sindico, & gli sia lecito con l'interuento, & assistenza del Rettore, & Consoli, che saranno pro tempore, ò della maggior parte d'essi, prouedere della cera, che si haurà da distribuire, & dispensare fra gli huomini del detto Conseglio, & Compagnia, & altri (secondo è solito) tanto nel giorno della Festa della Beata Vergine della Ceriola, quanto nel giorno della Solennità del Santissimo Corpo di *Prouisione per la Cera della Ceriola, e Corpus Domini.*

CHRI-

CHRISTO di ciascun'anno, spendendo delli denari d'essa Compagnia quella somma, che gli parerà honesta, & opportuna, & con quel più auantaggio, che potrà, per il beneficio d'essa Compagnia.

Sia ancor tenuto detto Sindico, tutte, & ciascune quantità di denari, cose, crediti, beni mobili, & immobili, & altro, che douesse hauere, ò riscuotere essa Compagnia al tempo del suo officio, per qual si vogli causa, hauer intieramente riscosso con debiti modi, & à suoi tempi da chi fosse debitore, & obligato alla detta Compagnia. Et se nel fine del suo officio, per sua negligenza, non hauesse riscosso tali denari, & robbe (come è detto) sia tenuto de' suoi proprij denari rimborsare, sodisfare, & pagare alla detta Compagnia, ouer al suo successore nell officio quanto hauesse ommesso di riscuotere, come è detto.

Il Sindico sia tenuto del suo rimborsare la Compagnia quando non riscotesse.

Sentenza condennatoria.

Et publicata la sentenza d'esso Sindico, sia tenuto pagare tutto quello sarà stato condannato in detta sentenza, fra il termine di giorni dieci allhora susseguenti. Sotto pena del doppio di tutto quello non adempisse, & non sodisfacesse, d applicarsi à beneficio, & augumento d essa Compagnia: della qual sentenza se n'habbi da rogare il Notaro d essa Compagnia, ne si possi da quella reclamare, ne appellare in modo alcuno: ma s'intenda esser accettata per esso Sindico.

Salario di esso Sindico.

Il qual Sindico habbi d hauer per sua mercede, & salario delli denari della Compagnia lire trentasei di quattrini l'anno.

Che non si possa comprare Carbone in altro luogo, che nel deputato. Cap. XI.

PER fuggir tutte l'occasioni di garra, ò contentione, che potesse nascere tra gli huomini d'ogni qualità sottoposti ad essa Compagnia, prohibiamo, & espressamente comandiamo, che da hora innanzi alcuno, sia chi si voglia (come è detto) non possi comprare ne per se, ne per altri in suo nome, ò in qual si vogli modo mercantare carbone di qual sorte si voglia in altro luogo della Città, che nel solito deputato; ne possino andare incontro, ne fuori della porta per due miglia à quelli, che lo conducono, per incappararlo, ò farne alcun'altra incetta, che nel predetto luogo deputato.

Che non si possi incapparar carbone, eccetto nel luogo deputato.

Et quando vno delli detti huomini fosse à mercato con il Carbonaro, non debba alcun'altro farsi innanzi per incantarlo, ò disturbar tal mercato, fin che non veda sia finito tal mercato, & che non si sia d'accordo fra

Che non si disturbi il mercato l'un l'altro.

fra l'vno, & l'altro. Sotto pena di lire cinque per ciaſcuno, & per ciaſcuna volta ſarà contrafatto. la qual pena s applichi in tutto alla Compagnia predetta.

Che neſſuno ſottopoſto alla Compagnia non poſsi andare à ragione ad altro tribunale, che al Rettore, & Conſoli. Cap. XII.

PROHIBIAMO, & ſtatuimo, che neſſuno della Compagnia, ouero obediente, & ogni altro ſottopoſto alla giuriſdittione di quella ardiſca, ò preſuma per alcun modo, ò via diretta, ò indiretta, per cauſa d'alcuna lite ciuile, che ſpettaſſe alla giuriſdittione delli detti Rettore, & Conſoli, d'andare à tribunale alcuno, ò Officiale del Commune di Bologna: ma debbano andare ſpontaneamente, & volontieri auanti il tribunale de' detti Rettore, & Conſoli, da' quali gli ſarà fatta ragione ſummaria, & ſecondo che comportano, & ordinano li preſenti ſtatuti; ne poſsino anco cedere ragione, ò fare alcun contratto, ò atto delle coſe, ò fatti pertinenti alla detta Arte, & alla giuriſdittione predetta; per la quale ceſsione, atto, ò contratto, alcuno di detta Compagnia poteſſe eſſer citato, conuinto, & aſtretto dinanzi ad alcun'altro tribunale, che à quello del Rettore, & Conſoli; ſaluo però ſe non haueſſe licenza da eſsi, la quale debba apparere in ſcritto per rogito di vno delli Notarij d eſſa Compagnia. Sotto pena di lire dieci di quattrini per ciaſcuno che contrafarà, & per ciaſcuna volta, & ciaſcuno atto, che il contrafaciente faceſſe in altro luoco, che al detto tribunale della Compagnia; la qual pena ſi debba riſcuotere fra vn meſe per detti Rettore, & Conſoli, dopò che ad eſsi ſarà peruenuto à notitia queſto fatto: d'applicarſi per vn terzo alla Camera di Bologna, vn terzo all'Inuentore, & denontiatore, & l'altro terzo à luoghi pij, ad arbitrio delli Officiali pro tempore.

Non ſi poſsi andare à tribunal alcuno à ragione, per cauſa di lite, che ſpettaſſe all'Arte.

Che non ſi poſſa cedere le ſue ragioni.

Pena alli cõtrafacieti.

Applicatione della pena.

Della pena contra quelli che faceſſero alcuna ſetta, ò altra conſpiratione contro la forma delli preſenti ſtatuti. Cap. XIII.

SE MAI per tempo alcuno ſi trouarà che vno, ò più huomini del Conſeglio, ò altri della Conpagnia, ò obedienti, & ſottopoſti à

Che non si facci setta, o cõspiratione cõtra gli statuti, con alcuna Cõpagnia, ò altri.

quella facessero da se soli, ò ad instanza d'altri, ò che facessero fare, praticare, & trattare alcuna setta, conspiratione, patto, accordo, conuentione, ò monopolio di qual si voglia sorte, ò alcuna altra cosa, che fosse contro la forma delli presenti statuti, con alcuna Arte, Compagnia, Commune, Collegio, Vniuersità, ouero con qualonque altra persona, se egli sarà vno delli huomini di detto Conseglio, sia, & s'intenda ipso facto, esser caduto nella pena di lire venticinque di quattrini, & sia nell'istesso tempo priuo, & casso del detto Conseglio, senza altra replica, e remissione. Et se sarà alcun altro della Compagnia, obediente, ò altro sottoposto ad essa, sia condannato in pena di lire cinquanta di quattrini, da farsegli pagare immediate, conosciuta la verità della sua fraude, senza hauergli remissione alcuna, & siano priui della Compagnia, & esser citio predetto. Le quali pene si debbano applicare per vna terza parte alla Camera del Commune di Bologna; per vn'altra terza parte alla Compagnia, & in beneficio di essa; & per l'altra terza parte alli riuelatori di tali fraudolenti.

Gli huomini del Cõseglio siano priui del detto Cõseglio, & incorrino in la pena di lire venticinque.

Gli huomini delle Cõpagnia, ò obedienti incorrino in la pena di lire 50. & [illegible] della pena.

Di quelli, che debbono obedire alla Compagnia, come sottoposti à essa. Cap. XIIII.

CONSIDERANDO che gli huomini essercitanti l'arte, & ministerio della Fabbraria così nella Città, come nel Contado, & distretto di Bologna sono la maggior, ò gran parte di loro diuersi nel modo del lauorare, & essercitar tale arte, facendo diuersi essercitij à quella pertinenti. Et per leuar via ogni, & qualonque dubbio, che in alcuno nascere potesse, se ha da obedire, & esser sottoposto alla detta Compagnia. Si ordina, & dichiara, per vigore del presente statuto, il quale ha da essere inuiolabilmente, & senza alcuna eccettione osseruato, che tutti quelli che fanno, & fan fare; vendono, & fan vendere per compagno, huomo, ò donna, per diretto, ò indiretto, & che vsano alcuna cosa spettante, & pertinente all'arte, & essercitij predetti nella Città, Contado, & distretto predetto, in occulto, ò in palese, & cioè gl'infrascritti.

Quelli, che sono sottoposti alla Cõpagnia.

Chi lauorarà, & venderà, ò farà lauorare, ò vendere ferro, ò acciaio d'alcuna sorte lauorato, ò non lauorato; vecchio, ò nuouo così all'ingrosso, come à minuto.

Tutti quelli, che lauorano, & fanno lauorare l'arte della Fabbraria, & Magnanaria.

Tutti

Membri della Compagnia.

Tutti gli Staderari.

Tutti quelli che fanno, et fan fare; vendono, et fanno vendere Horologij, Suegliatori, Mollinelli di ferro, d'acciaio, et d'ogni sorte di metallo.

Tutti quelli che fanno, et lauorano di cortelli, forbici, fornimenti da Spada d'ogni sorte, et d ogni altra sorte d'armi taglienti, et pungenti.

Tutti gli Mareſcalchi di qualonque sorte.

Tutti gli Arrotatori, Brunitori, Trauersatori, & Luſtratori.

Tutti quelli che fanno arme da cauallo, et da doſſo.

Tutti gli Zacchari, et Acconciatori di quelli, et Armaroli.

Tutti gli Lanternari, et quelli che cõducono, et fanno condurre; vendono, et fan vendere Lucerne, Forbici, Ceſore, Tanaglie, Triuelli, Azzarini, Martelli, filo di ferro, di rame, d'ottone, Baccili d'ottone, Bronzi, Lampade, Scaldauiuande, Candellieri, Cauedoni d'ottone, ò di ferro, Fornimenti da fuoco d'ogni sorte, Lime, ſgorbie, & ſeghe di qualonque sorte ſaranno gli detti lauori.

Tutti gli Specchiari.

Tutti gli Mercanti da ferro, et d'acciaio: et così tutti gl'altri che vendono, ò faranno vendere; lauorano, ò faranno lauorare rame, ſtagno, piombo, ottone, couro, verge di rame da tirare ſottile; et chi gettano ottone, rame, Artiglierie, Campane, Campanini, et Statue, et ogni altra sorte di metalli così terrieri, come foreſtieri.

Tutti quelli che faranno, ò faran fare; vendere, ò faran vendere morſi, cauezze, ſtaffe, borchie, fornimenti da correggie, ſproni di ferro, d'acciaio, et ſtriglie di qualonque sorte, et conditione; et parimenti ferri, et ferrine da ſegare, et ſegoli d'ogni sorte; & ſcartazze da ſcartazzar la lana, et bauella d'ogni sorte; & in generale di qualonque altra sorte di metalli lauorati, non lauorati, vecchi, ò nuoui.

Tutti gli Pettenelli.

Tutti gli Chiodaroli, et che vendono, et faranno vendere chiodi.

Tutti quelli che fanno gli Archibuggi nuoui, et vecchi, ruote d'archibuggi, et ſimili inſtromenti, & che gli vendono, et fanno vendere, & acconciano; & parimente quelli che vendono piombo, balle, ballini, et poluere d'archibuggi.

Tutti quelli che fanno Baleſtre d'ogni sorte, & le vendono, ò fanno vendere.

Tutti gli Baſchirari, Stagnatori, et altri ſimili.

Tutti gli Bichierari, & quelli che fondano, et che fanno fonder il vetro, & che lo vendono, et fan vendere lauorato, ò non lauorato.

Tutti gli Feneſtrari, che adoprano piombo, vetro, ſtagno, e ferro.

Tutti quei che fanno, ò fan fare; vendono, et fanno vendere Sigilli di ferro, acciaio, ottone, ò rame.

Tutti quelli che fanno le ramate di ferro, gabbie di ferro, & di rame, et d'ogni altra ſorte metallo.

Tutti gli Pignattari, Boccalari, & che lauorano, ò fanno lauorare vaſi di terra così terrieri, come foreſtieri, & che condurranno per vendere ſimil mercantia nella Città di Bologna, ò ſuo contado.

Tutti quelli dalle Olle, & Teſti, et chi gli fanno, vendono, & fanno vendere.

Et finalmente tutti quelli, che s'intromettono in fare, & far fare, vendere, ò far vendere di tutte le ſorti ferro, acciaio, & rame così all'ingroſſo, come à minuto, et di qual ſi vogli ſorte metalli, & altri ſpettanti, & pertinenti, & che poſſono ſpettare, et appartenere all'eſſercitio predetto, & ſuoi membri. Tutti diciamo, vogliamo, & ordiniamo, che ſiano, et eſſer debbano ſottopoſti, & ſuddditi alla giuriſdittione della detta Compagnia: eccettuando però gli Gargioni che ſtanno à ſalario, gli quali non ſono compreſi nell'obligo del preſente ſtatuto, & conſtitutione.

Dell'elettione del Notaro del Conſeglio, & della Compagnia. Cap. XV.

Ordine di far la elettione d'l Notaro della Cõpagnia.

STATVIMO, & ordiniamo, che la elettione del Notaro del noſtro Conſeglio, & Compagnia ſi facci in queſto modo, cioè; che'l Rettore poſsi eleggere, ò far elettione di dui, ò più Notarij, i quali ſiano veramente cittadini di Bologna d'origine propria, paterna, & auita, ò almeno di dua di quelle, et che ſia di buona vita, & fama, d'età almeno di trenta anni, & che ſiano della Compagnia predetta; & quelli tali che dal predetto Rettore ſaranno ſtati eletti, et nominati, debbanſi mettere à ſcruttinio nel Conſeglio, ò della maggior parte d'eſſo, pur che non ſiano meno delli duoi terzi di detto Conſeglio; et quello che haurà più bel partito de gli altri, quello ſia, & s'intenda eſſere il Notaro, et Secretario del detto Conſeglio, & di detta Compagnia; che così vogliamo che ſiano tenuti, et reputati. Dichiarando, che il partito d'eſsi non s'intenda eſſer ottenuto con meno delli tre quarti delle faue bianche de' congregati. L'officio del qual Notaro così legittimamente (come di ſopra) eletto duri, et durar debba à beneplacito del detto Conſeglio; ne poſsi eſſer caſſo, ò priuo del detto ſuo officio con meno di dette faue, cioè delli tre quarti, come

Età del detto Notaro, & che ſia della Compagnia.

Come s'habbi da ottener il partito.

Il partito ſia ottenuto per gli tre quarti de' congregati.

come di sopra. Ma se per caso nel tempo che essercitarà tale suo officio facesse, ò commettesse qualche notabile errore, ò altra cosa che fosse in danno, & pregiudicio d'essa Compagnia, conosciuta prima la verità, allhora allhora vogliamo che sia priuo, et casso del suo officio, ne posi mai per tempo alcuno ne lui, ne i suoi heredi hauer officio, ne altro honore in detto Conseglio, et in detta Compagnia.

Priuatione di Notaro, in caso che commettesse errori notabili.

Dell'officio del Notaro. Cap. XVI.

L'Officio del detto Notaro sia di scriuere lealmente, et senza malitia alcuna tutti gl'atti, comandamenti, sentenze, carte, Instrumenti, & altre scritture, che si facessero auanti al detto Rettore, et Consoli al tempo del lor' officio. Et ancora tutte le prouisioni, reformationi, & partiti, ò altri negotij, che si faranno, & gli saranno commessi per il Rettore, et Consoli, & il detto Conseglio, et simili altre cose spettanti, et pertinenti alla detta Compagnia; & fare che tutti quelli, che al suo tempo saranno stati approuati, et aggregati in detta Compagnia, siano scritti, & così scriuer gli debba nella Matricola della detta Compagnia, et ponergli alla Camera de gli Atti del Commun di Bologna, sendogli però pagata da quelli che si matricolaranno la sua mercede. Ordinando che tutti, et ciascun'atto, contratto, prouisione, reformatione, et ogni altra cosa sudetta, che spetti, et appartenghi al detto Conseglio, et Compagnia, gli debba scriuere, et porre in autentica forma sopra vn libro à ciò deputato, il qual habbi da stare del continuo sopra la Casa della Compagnia. Et per suo salario, et mercede si debba pagare al detto Notaro lire trenta sei l'anno, cioè lire diciotto per ogni Rettore delli denari della Compagnia, et inoltre habbi d'hauer il pagamento, & mercede delli Instromenti delli acquisti de' beni stabili, che facesse la Compagnia.

A che si estenda l'officio d'esso Notaro.

Salario del detto Notaro.

Pagamento, oltre il salario ordinario.

Et habbi ancor d hauere gli infrascritti pagamenti per le infrascritte scritture così da gli huomini d'essa Compagnia, come dalli obedienti, & altri sottoposti ad essa, cioè.

Mercede p le citationi, et altro.

Di ciascuna citatione, et relatione del Messo, soldo vno di quattrini.

Di ogni comandamento per la somma di soldi venti; & da lì in giù, sia quanto si voglia, soldi dui.

Da soldi venti in sù, sia quanto si vogli esser la somma, soldi tre.

Di ciascuno mandato da pignorare, sino alla somma di soldi venti, & da lì in giù, sia quanto si voglia in somma, soldo vno.

Da soldi venti in sù, soldi dui.

Di ciascun comandamento fatto à gli huomini della Compagnia, &

altri à quella ſottopoſti, che non diano da lauorare ad alcuno, ſoldi dui.

Di ciaſcuna licenza conceſſa per il Rettore, & Conſoli ad alcuno, che poſſa domandare ragione al Palazzo, ſoldi due.

Di ciaſcuno contratto di locatione d'alcuno Gargione, ò Diſcepolo di che ſorte ſi voglia, ſoldi cinque.

Per ſcriuere quelli, che entraranno nella Compagnia in Matricola, & porgerla alla Camera de gli Atti, ſoldi ſette.

Di ſcriuere la ſentenza del Sindico generale della Compagnia, ſoldi quindici.

Di ciaſcuna ſicurtà, ſoldi ſette.

Per ciaſcuna domanda, ò petitione porta dauanti al Rettore, & Conſoli, ſoldi due.

Et eſſendo per loro accettata, ſoldi ſette.

Et tutto ciò à ſpeſe di chi vorrà mettere in opera il detto Notaro; ſaluo però ſempre le ragioni ſue contro colui, che chiamerà à ragione.

Della elettione delli Meſsi, & loro officio. Cap. XVII.

Elettione delli Meſsi.

ENTRATI che ſaranno il Rettore, & Conſoli nel loro officio, che ſarà del meſe di Gennaio, ò quello di Luglio, debbano incontinente eleggere vno, ò più Meſsi, ſecondo il biſogno, che à quel tempo occorrerà: gli quali habbino à ſeruire nelle occaſioni, & affari del Conſeglio, & della Compagnia, ouero quelli che prima erano eletti in tale officio confirmare, ad arbitrio d eſsi Rettore, & Conſoli.

Officio de' detti Meſsi.

L'officio di tali Meſsi ſia, & eſſer debba, d'eſſer obedienti al detto Rettore, et Conſoli, & altri loro ſuperiori, & eſſercitar bene, fidelmente, et con diligenza tutte l ambaſciate, citationi, comandamenti, ſequeſtri, pignorationi, gride, & tutte l'altre coſe, che ſpettano al loro officio, et che gli ſaranno impoſte da eſſequire da i loro ſuperiori. Et quanto prima ſarà poſsibile, far le debite relationi alli detti Rettore, & Conſoli, & ſuoi Notari. Et tutte le coſe, che ſi trattaranno per gli detti Rettore, & Conſoli, & Conſeglio di detta Compagnia, tener ſecrete: tal che per cauſa loro non ſi ſappia mai coſa alcuna.

I Meſsi debbano dare vna ſicurtà di lire cinquãta.

Innanzi ch'entrino nel loro officio, debbano giurare in mano del detto Rettore, & Conſoli di fare, & eſſercitare lealmente, & con ogni fedeltà tale officio; ma prima ſiano tenuti à dare vna idonea ſicurtà al detto Rettore, & Conſoli di lire cinquanta di quattrini, che conſerueranno,

&

& cuſtodiranno tutto quello, che gli ſarà conſignato dal Sindico generale, & che eſſequiranno, & con effetto oſſeruaranno tutto quello, à che ſono obligati, ſecondo la forma delli preſenti ſtatuti. Et altramente facendo, ſiano caſsi, & priui del detto officio, ad arbitrio delli Officiali pro tempore; & nientedimeno ſiano tenuti eſsi, & loro ſicurtadi alli danni, ſpeſe, & intereſsi, che haueſſe patito, ò pateſſe la detta Compagnia per ſuo difetto. *Priuatione d'eſsi Meſsi.*

Il ſuo ſalario, & mercede annuale, vogliamo che ſia di lire ventiquattro di quattrini tra vno, ò più, che ſaranno: il qual ſalario gli debba cominciare ſubito data la ſicurtà, & preſtato il giuramento, come ſi è detto di ſopra. *Salario de' detti Meſsi.*

Della pena contra quelli, che vietaranno li pegni alli Meſsi della Compagnia. Cap. XVIII.

SI DICHIARA, ſtatuiſce, & comanda, che alcuno non ardiſca in modo alcuno per ſe, ò per altri di ſua famiglia, ne per alcun ſuo lauorante pattuale, ò che lauori à pezzi, ò cauezzi vietare pegno ad alcuno Meſſo di detta Compagnia, quando tal Meſſo andarà per pignorare tanto con il comandamento, quanto con licenza à bocca delli Rettore, & Conſoli: de' quali comandamento, ò licenza vogliamo, che ſia creduto alla ſemplice parola di tal Meſſo per quello, ò quelli che douranno eſſere pignorati. Sotto pena di lire dieci di quattrini per ciaſcuno, che contrafarà, & qualonque volta ſarà contrafatto, & vietato il pegno contro il preſente ordine, & ſtatuto; la qual pena vogliamo ſia eſſatta da qualonque contrafaciente irremiſsibilmente per il Sindico generale di eſſa Compagnia, che s'habbi d'applicare per vna terza parte alla Camera di Bologna, vn'altra terza parte alla Compagnia, & l'altra terza parte al detto Meſſo: alla relatione del qual ſi darà piena fede. *Che non ſi vieti il pegno alli Meſsi. Sotto pena di lire dieci.* *Applicatione di detta pena.*

Del modo di rendere ragione. Cap. XIX.

ORDINIAMO, & ſtatuimo, che il Rettore, & Conſoli del Conſeglio, & Compagnia poſſano, & ſiano tenuti, & debbano ciaſcun giorno, & ſpecialmente ogni Martedi, & altri giorni (ſe farà biſogno) rendere, & tenere ragione à chi gliela domandarà, & non ſolo alli ſudditi *Giorni che ſi ha da rẽder ragione.*

ſudditi, & obedienti, ò in alcun modo ſottopoſti alla Compagnia, ma anchora ad altri, che ſi ſottometteſſero alla giuriſdittione di quella, & di detto Rettore, & Conſoli, & anchora alli foreſtieri, & mercanti di detta Arte, terminando, & decidendo le liti ſommariamente, con amore, & ſenza alcun ſtrepito, ò figura di giudicio: ma vdite le parti, & eſſaminata ben la ragione dell vna, & dell'altra parte, procedano, & finiſcano tali liti debitamente, come ſi è detto di ſopra, etiã mediante il giuramento, da darſi alla parte, che domandaſſe, o negaſſe, ad arbitrio delli detti Rettore, & Conſoli: pur che non ecceda la ſomma di ſoldi quaranta di Bolognini. Et giurato che haurà ò il Reo, ò il Creditore, ſi ſtia al detto giuramento, ſenza altra interpellatione, ò reclamatione.

Poſſano terminare, & finire le liti ſenza ſtrepito di giudicio.

Giuramento alle parti quãdo il debito non eccede la ſomma di ſoldi quaranta.

Del modo di fare le citationi, comandamenti, & altre coſe pertinenti al render ragione. Cap. XX.

PROVEDIAMO, & dichiariamo, che ciaſcuno, che douerà eſſer citato dauanti al Rettore, & Conſoli del Conſeglio d'eſſa Compagnia, ad inſtanza di qual ſi vogli perſona della detta Compagnia, ouero obedienti, ò altri, che lauoraſſero della detta Arte, ò che altrimenti ſi ſottometteſſero alla giuriſdittione de' detti Rettore, & Conſoli, ſiano citati vna volta ſola per ciaſcuna cauſa perſonalmente, & due non ſi trouando in perſona: eccettuando gli obedienti, à i quali baſti vna intimatione in perſona, & due alla caſa. Et poi per ciaſcun'atto, introdotta che ſia la cauſa, baſta vna volta ſola alla Caſa, ſe non ſi trouaſſe in perſona; ſaluo però ſe altro non ſi diſponeſſe per alcun ſtatuto poſto in queſto volume. Et ciò fare, & eſſequir ſi debbe per vno delli Meſsi di detta Compagnia, mettendo detto Meſſo le ſue relationi alli debiti tempi, & fedelmente, ſenza vſarui fraude alcuna.

Modo di fare le citationi.

Et eſſendo alcuno legittimamente citato (come è detto) & non comparendo nel termine della citatione, allhora gli detti Rettore, & Conſoli poſſano, & debbano rilaſciare l'eſſecutione contra il citato con vna intimatione di tre giorni, da darſi in perſona, & due non ſi dando in perſona, che s'habbino à portare, & dare alla Caſa del contumace. Et paſſato il detto termine, & non eſſendo il detto contumace comparſo à far alcun'atto di ragione, poſſa eſſer grauato, & pignorato per vno delli Meſsi della Compagnia, ò altri eſſecutori della Città, ò Contado di Bologna.

Come ſi proceda cõtro gli cõtumaci.

logna, ad instanza di chi l'haurà fatto citare, per la somma, & quantità della vera sorte, & spese che haurà fatte il dimãdante al Rettore, & Consoli, ouero à gli atti del Notaro della Compagnia predetta.

Et se alcuno per detta causa, ò per altra fosse pignorato, allhora siano tenuti gli Messi portare il detto pegno al luoco ordinario, oue si portano i pegni delli altri pignorati, & iui far scriuere nel libro di detto luoco il pegno, col nome del pignorato, & quello del domandante, & di esso Messo; & in fine si habbi à seruare tutti quelli ordini, che dispone gli statuti ciuili di questa Mag. & Illustris. Città di Bologna. *Delli pignorati, et doue si habbino da portare gli pegni.*

Et se al reo non si trouasse alcuni beni mobili, si hà da procedere contra gli beni immobili, & di quelli tor la tenuta per la somma, & quantità, che il creditore haurà fatta la sua petitione, insieme con le spese. Ma se non vi fossero beni ne mobili, ne immobili, che si potesse pignorare, ò pigliare la tenuta per pagare, & sodisfare il creditore, ò altri che dal debitore, ò contumace douessero hauere, allhora siano tenuti, & debbano detti Rettore, & Consoli (hauuta prima la relatione dal Messo, che non si possa ne pignorare, ne dare, ò tor la tenuta, come di sopra è detto) dare, & rilasciare il comandamento personale contro tal debitore, & inoltre ordinare al Messo d'essa Compagnia, che debba comandare, & imporre à tutti gli huomini della Compagnia, & altri obedienti, & sottoposti à quella, che non debbano, ne presumano in modo alcuno occultamente, palesemente, direttamente, ò indirettamente dar da lauorare, ò trattenere con alcun guadagno tal debitore, ò contumace, ne manco pagarlo, se per sorte douesse hauere cosa alcuna da loro. Sotto pena à chi contrafarà di lire dieci di quattrini, da pagarli tante volte, quante sarà da alcuno contrafatto: la qual pena si applichi per vna parte alla detta Compagnia, per vn'altra parte alla Camera del Commune di Bologna, & per il restante à' luoghi pij, ad arbitrio de gli Officiali pro tempore. *Non vi essendo beni mobili, si facci essecutione nel lì stabili.*

Ma se quello che sarà richiesto, ò citato, comparirà nel termine della citatione, & confessarà il debito in tutto, ò in parte, allhora gli detti Rettore, & Consoli siano tenuti à fargli il comandamento, che debba pagare, ò restituire la cosa, ò la quantità domandata, & da lui confessata fra il termine di giorni dieci almeno. *Non vi essẽdo ne mobili, ne stabili, si facci l'essecutione personale.* *Il reo confessando il debito, gli sia dato il termine di pagare.*

Et se dopò il termine della citatione, innanzi però la pignoratione, tale citato, ò contumace comparirà, non vogliamo che sia vdito, se prima non hauerà pagate le spese fatte dal suo creditore, ad instanza del quale sarà stato citato: le quali spese si debbano vedere, & tassare, secondo che parerà al Rettore, & Consoli predetti. *Il reo contumace nõ sia vdito, se prima non haurà rifatte le spese.*

Reo sia vdito, rifatte le spese.

Rifatte le spese, il citato, & contumace possi esser vdito, & si proceda innanzi nella causa, secondo che al Rettore, & Consoli parerà di ragione, come se lui non fosse stato contumace. Et se tal citato negarà in tutto, ò in parte lui essere debitore in quello, che li fosse domandato, allhora il Rettore, & Consoli (se vi saranno) se non il Rettore solo, ascoltato che hauranno le parti, & parendogli, che la lite si possa legittimamente terminare, essendo massime di poca importanza, cioè da soldi quaranta di quattrini in giù, possano à loro piacere, ò à petitione delle parti dare il giuramento à quali di quelli loro pareranno: col qual giuramento hanno à finire, & terminare detta lite, come di sopra.

Decisione della causa, mediante il giuramento.

Ma se à detti Rettore, & Consoli paresse di non potere terminare, & finire tal causa ragioneuolmente con il giuramento, essendo forse di maggior importanza, ò valore delli predetti soldi quaranta, possano, & debbano dare, & assignare vn conueniente termine alle parti, ad instanza di qual d'esse lo addimandarà, ad arbitrio di essi Rettore, & Consoli (saluo se il domandante non volesse minor termine à prouare le sue ragioni) pur che tal lite, ò questioni, che dinanzi à essi saranno introdotte, si finiscano fra il termine d'vn mese al più. Et passato il detto termine, & fatte, ò non fatte le proue sudette, debbano essi Rettore, & Consoli terminare, decidere, & finire le dette liti, & in quelle sententiare, & pronontiare, come à loro parerà di ragione.

Assignatione del termine alle parti.

Passato il termine, possano dif finire, & sententiare.

Del modo di entrare nella Compagnia; & del pagamento delli entranti. Cap. XXI.

ORDINIAMO, & statuimo, che se alcuno cittadino della Città di Bologna d'origine propria, paterna, & auita, ò d'altra conditione vorrà entrare, & esser aggregato in la Compagnia predetta, debba prima presentarsi dauanti al Rettore, & Consoli, essendo essi, ò la maggior parte di loro congregati, & fare la sua domanda, con dichiarare il modo, & come intende di volere essere aggregato. Li quali Rettore, & Consoli, ò la maggior parte di loro, vdito che l'hauranno (come è detto) debbano ordinargli che facci, & debba con effetto fare le sue proue nelli Atti del Notaro d'essa Compagnia: le quali proue, & giustificationi fatte, sia tenuto, & obligato auanti ad ogni altra cosa deporre, & pagare in mano del Sindico generale l'infrascritta somma di denari per la sua entratura, & accettatione in essa Compagnia, cioè

Modo che hanno da tener quelli che vorranno entrare in la Cõpagnia.

Se

Pagamenti delli entranti.

Se sarà cittadino di Bologna d'origine propria, paterna, & auita, ò almeno di due d'esse. lir. 30

Se sarà cittadino nato nella diocesi di Bologna d'origine propria, & paterna. lir. 30

Se per origine propria solamente, & nato in detto contado, & diocese. lir. 30

Se sarà figliuolo di vero cittadino, ouero fumante (come di sopra) altre volte aggregato, sino all'età d'anni xiiij. lir. o. s. 5

Se maggior di detta età. lir. 3

Se sarà in tutto forestiero. lir. 60

Se sarà figliuolo di forestiero, nato però esso figliuolo in Bologna, essendo minor d'anni xiiij. lir. s. 12

Se maggior d'anni xiiij. lir. 6

Pagati gli denari, si ponghi il partito.

Fatto che haurà deto deposito, & pagamento (come è detto) debbano gli detti Rettore, & Consoli far chiamare il Conseglio: il qual congregato in sufficiente numero, si facci per il detto Rettore la proposta in Conseglio di tal'entrate, & distribuite le faui, si ponghi à scruttinio: & ottenendo il partito per gli dui terzi almeno delle faue bianche de' congregati, allhora s'intenda tal domandante esser aggregato, & accettato legittimamente nel numero delli huomini d essa Compagnia; & questo se intenda per gli cittadini di Bologna. Ma occorrendo, ch'alcuno forestiero volesse esser ammesso, & aggregato, debba ottenersi il suo partito per faue al numero delli tre quarti bianche. Dichiarando in questa parte, che à tal forestiero non habbi da giouare (quando volesse entrare come cittadino) priuilegio alcuno di ciuilità, che gli fosse stato concesso dall'Illustre Reggimento, ò altri Superiori, se però non sarà fatta espressa mentione in esso priuilegio, & gratia, che sia stato habilitato di poter entrare in essa Compagnia, come cittadino. Et se alcuno per altro modo, ò via sarà aggregato in essa, non s'intenda, ne sia hauuto per aggregato, ne per huomo di quella.

Gli due terzi delle faue bianche de' congregati ottenghino il partito.

Che il priuilegio di ciuiltà nõ gioui à forestieri, che volessero esser aggregati.

Sia nullo ogni partito, che si ottenesse in contrario.

Siano descritti nella Matricola quelli, che si aggregaranno.

Siano inoltre tenuti gli detti Rettore, & Consoli far descriuere i nomi, cognomi, & patria di tutti quelli, che al loro tempo saranno stati aggregati nella Matricola d'essa Compagnia, & alla Camera delli Atti del Cõmun di Bologna, à spese però di quelli che saranno stati aggregati. Ordinando, che non si possi, ne debba dare significato alcuno à tali entranti per porlo nella detta Camera, se prima non sarà stato satisfatto alla Compagnia di quello è disposto di sopra nel presente statuto, & ordinatione.

Non si possi dar significato alla Camera, se nõ sarà stato pagato la Compagnia p l'intrante.

Di quelli che riteneſſero coſa alcuna in mano della Compagnia. Cap. XXII.

Gli detentori de' denari, & beni della Compagnia ſon tenuti alla reſtitutione.

PERCHE in tutto, & per tutto ſi ha da proporre l'vtile publico più, che il priuato. Ordiniamo, & ſtatuimo, che alcuno della Compagnia, obedienti, & altri in qualonque modo ſottopoſti à quella, alli quali foſſero peruenuti denari, beni, libri, ſcritture, ò altro pertinente alla detta Compagnia, che infra il termine di dieci giorni debbano tali denari, beni, libri, ſcritture, ò altro reſtituire al Rettore, & Sindico generale di detta Compagnia, che ſarà per quel tempo. Sotto pena del doppio di quanto hauranno ritenuto nelle mani, contro l'ordine del preſente ſtatuto, & ancho di maggior pena, ad arbitrio del Rettore, & Conſoli, che all'hora ſi trouaranno.

Pena del doppio al contrafaciente.

Et ſe alcuno della detta Compagnia, ò obediente, ò in qual ſi voglia modo à quella ſottopoſto ſi ritrouaſſe, che foſſe debitore alla detta Compagnia d'alcuna quantità di denari, ò altro così per il tempo paſſato, come preſente, ò futuro, & che gli detti denari, ò altro non gli pagaſſe, deſſe, & conſignaſſe alli detti Rettore, & Sindico predetti fra il termine ſudetto, non poſſa, ne debba il detto debitore in modo alcuno per ſe, ò per altri, ne alcun di ſua famiglia accettare, ne preſedere alli officij di Rettorato, Conſolato, ò Sindico generale, ò altro officio di detta Compagnia, ſe egli ſarà del Conſeglio predetto, ſe prima non hauerà intieramente pagato, & ſodisfatto alla detta Compagnia tutto quello, ch'egli ſi trouerà debitore. Et inoltre non oſſeruando le coſe predette, caſchi nella pena di lire dieci di quattrini: le quali s'applichino per vna terza parte alla Camera di Bologna, vn'altra terza parte ad eſſa Compagnia, & l'altra terza parte all'Inuentore. Et nondimeno oltre la detta pena, ſia tenuto à ſodisfare alla detta Compagnia di tutto quello, che ſarà trouato eſſer debitore.

Gli debitori, ſe ſaranno del Conſeglio, non poſſano ottenere vtile, ne beneficio nella Cõpagnia, ſin che non hauranno ſatisfatto.

Applicatione delle pene ſudette.

Del ſepellire i Morti, & accompagnargli alla ſeplotura. Cap. XXIII.

E OFFICIO pio, & di vero Chriſtiano l'accompagnare i Morti alla ſepoltura, & non ſolo ciò ſi doueria far volontariamente, & da ſe ſteſsi, ma procurare anchora che gli altri à queſta opera di miſericordia

cordia foſſero intenti, & ſolleciti. Però per metter in vſo queſto Chriſtiano eſſercitio, almeno tra gli huomini del Conſeglio di queſta Compagnia; Ordiniamo, & ſtatuimo, che come il Rettore, & Conſoli haueranno hauuto notitia della morte d'alcuno del Conſeglio predetto, debbano ſubito far chiamare gli huomini di quello, à i quali gli farà inſieme intimare per gli Meſsi della Compagnia l'hora che s'haurà da accompagnare il Morto alla ſepoltura. Ma prima ſi debbano raccogliere alla Caſa della ſolita reſidenza, & iui leuare, & accompagnare il Rettore, & Conſoli in proceſsione ſino alla Caſa del detto Morto, & quello accompagnarlo alla ſepoltura; & accompagnato che l'hauranno, di poi ritornare col medeſimo ordine, ſeguendo gli detti Rettore, & Conſoli ſino alla detta Caſa della reſidenza.

Gli huomini del Conſeglio ſiano inuitati p il Meſſo ad accõpagnare il Morto alla ſepoltura.

Et poſſano detti Rettore, & Conſoli ſpendere, ò far ſpendere delli denari della Compagnia in cera, & altre ſpeſe neceſſarie per ſepellire il Morto ſino alla ſomma di lire otto di quattrini, in caſo che gli heredi del Morto foſſero ridotti à tal neceſsità, che Dio gliene guardi, che al detto Rettore, & Conſoli pareſſe, che doueſſero eſſere aiutati, & ſouenuti di tal ſuſsidio per farlo ſepellire con honore.

Suſsidio alli poueri della Compagnia, che li heredi non haueſſero il modo da fargli ſepellire.

Si ordina anchora, ch'ogni anno il Sindico generale, che ſarà per il tempo, ſi raccordi di far celebrare alli Reuerendi Preti del Conſortio di Porta Stieri, à queſto tenuti, & obligati, ſopra la Caſa d'eſſa Compagnia vn'Officio da Morti, dandogli le candele ordinarie, & conſuete: & queſto per l'anime de' Defonti, & Benefattori d'eſſa Compagnia.

Obligo del Cõſortio di Porta Stieri, di celebrare ſopra la Caſa della Compagnia vno Officio da Morti.

Delle Fucine leuate, & di quelle che ſi leuaranno di nuouo, & delli pagamenti che deuono fare gli obedienti, Baſchirari, & altri. Cap. XXIIII.

TVTTI, & ciaſcuno, che hanno, ò che di nuouo voleſſero in detta Città aprir bottega, ò ſia di Fabbraria, ò Mareſcalcaria, & hauer fucina, fornello, & fornace di qualonque ſorte pertinente all'eſſercitio predetto, ò caſſone, ſcanno, ò zocco da brunire, & trauerſare, ò altro eſſercitio da ruota così da acqua, come da caualli, & da piedi per aguzzare, auanti che tali edificij ereggano, ſiano tenuti, & debbano perſonalmente preſentarſi dauanti al Rettore, & Conſoli della Compagnia, & à eſsi domandar licenza di poter ciò fare liberamente; la quale eſſendogli

Di quei che voleſſero leuare Bottega, et Fucina.

Si presenti no dinãzi il Rettore, & Consoli con vna sicurtà d'esser citare le almente.

concessa, debbano di nuouo fra tre giorni prossimi presentarsi alli detti Rettore, & Consoli, & ad essi dare idonea sicurtà di lire cinquanta di quattrini, d'hauere ad essercitare, & far bene, lealmente, & senza fraude la sua arte, & d'osseruare gli statuti, prouisioni, & ordinationi d'essa Compagnia, & etiandio d'obedire alli Rettori di quella; & debbano dare, & pagare per sua obedienza all entrata di ciascun Rettore in mano del Sindico generale, se sarà cittadino di Bologna, ò del suo contado, soldi dieci di Bolognini: & se sarà forestiero, soldi venti di Bolognini. Intendendosi che debbano hauer pagato la prima rata per tutto Gennaro, & la seconda per tutto Luglio di ciascun'anno. Sotto pena à chi contrafarà, di esser pignorato. Ordinando, che il Rettore, & Consoli debbano à spese della Compagnia far fare vn libro di carta Bõbasina in forma d'Abbicidario, nel quale si habbino, & debbano scriuere tutti gli nomi, cognomi, patrie, & luoghi di questi tali, che vorranno leuare, & haueranno leuate dette fucine, o altro (come di sopra) con gli nomi, & cognomi delle loro sicurtà, dandogli debito, & credito, secondo l'occorrenza.

Paghino l'obediẽza all'entrata di ciascun Rettore.

Se cittadino, ò del cõtado, paghi no soldi dieci.

Gli forestie paghino sol di venti.

Gli lauorãti à pezzi, e cauezzi, paghino l'obedienza.

Dichiarando ancora, che tutti quelli, che lauoreranno à pezzi, taglia, & cauezzi di qual si vogli sorte di detto essercitio, debbano pagare in mano d'essi Rettore, & Consoli, se saranno forestieri, soldi dieci di quattrini: se saranno contadini, siue fumanti, soldi cinque: & se saranno terrieri, soldi cinque simili per ciascun Rettore. Ordinando, che gli Maestri doue lauoreranno debbano fra dieci giorni, dal di che cominciaranno à lauorare, denontiargli à detti Rettore, & Consoli. Sotto pena di lire cinque di quattrini, da esigersi da tali Maestri contrafacienti, & d'applicarsi alla detta Compagnia.

Gli Maestri volendo mandare, ò andar essi per la Città, ò cõtado cõ baschera, ò altro, paghino obedienza.

Inoltre si ordina, che s'alcuno di detti Maestri, ouero obedienti volessero mandare per la Città di Bologna, ò suo contado fratelli, gargioni, ò andar loro medesimi con baschiera, ò cesta, ò petenelle, ò altra cosa spettante à detta Compagnia, ò alcun membro di quella, siano tutti obligati à leuare la sua bolletta, & pagare se sarà forestiero, soldi vent'uno; & se sarà da Bologna, soldi vndici di quattrini per ciascuno Rettore, in essi computata la bolletta.

Pagamẽto dell'obediẽza.

Gli Magnani, ò altri che portino baschera, ò altro non possino esser citar se non danno vna sicurtà.

Si ordina, comanda, & statuisce anchora, che nessuno Magnano, ò altra persona, che porti baschera, sacco, stadera, pettine, petenelli, ò cesta, & che vada cercando, & comprando ferro, stagno, rame, couro, vedro, ò altra cosa pertinente alli essercitij sopradetti, così nella Città predetta, come suo contado, & distretto nõ possi essercitare tal mestiero, se prima non haurà data vna buona, & idonea sicurtà almeno di lire dieci di

ci di quattrini, d'obedire alle ordinationi di essa Compagnia, & suoi Rettore, & Consoli in tutto, & per tutto, & per quanto si spetta alla lor giurisdittione, & così in ogni altra cosa lecita, & honesta, & di astenersi di non comprar robbe, che fossero state robbate, ma sforzarsi di sapere da chi le comprino. Et etiandio di pagare alli detti Rettore, & Consoli, che saranno per il tempo, tutto quello, che per sua obedienza, & per qualonque altra cosa saranno debitori ad essa Compagnia, secondo la disposition de' presenti statuti.

Paghino l'obedièza, secondo e disposto.

Dichiarando, & espressamente ordinando, che nessuno, che porti, ò habbi portato baschiera, sacco, stadera, pettene, petinelle, ò cesta, & altri simili per la Città, & contado predetto, ò altro che sia, ò fosse stato Messo per alcun tempo d'alcun Officio del Commun di Bologna, non possi esser ammesso nel Conseglio d'essa in modo alcuno. Sotto pena al Rettore, & Consoli, ò altri, che lo proponessero d'esser subito priui, & cassi del Conseglio, & Officio (se si trouassero allhora con qualche grado) estrahendone incontinenti vn'altro in suo luogo: & ciò vogliamo sia inuiolabilmente osseruato, & essequito da gli huomini del Conseglio predetto.

Quelli che sono stati Messi, & portino la baschiera, ò altro, non possin'esser di Conseglio.

Pena al Rettore, & Consoli, & altri che li ammettessero.

Si ordina anchora, che gli sudetti Baschirari, Pettinelli, Bichirari, Arrodatori, & da i Testi, debbano al principio di Gennaro, & di Luglio di ciascun'anno venire à pigliare la sua bolletta; & se saranno da Bologna, paghino soldi vndici, & gli forestieri paghino soldi vent'uno, computandogli la bolletta; & questo per ciascun Rettore.

Si habbi da pigliare la bolletta, & pagare l'obedièza.

Del Maestro del Bollo, & delli Stadirari, & modo di fare le stadere. Cap. XXV.

ACCIOCHE si habbi d'hauer risguardo più all'vtile publico, che al particolare, & massime intorno alle cose, che portano in se molta consideratione. Però per il presente nostro statuto si ordina, che il Conseglio di detta Compagnia in numero sufficiente congregato nella Casa solita d'essa, debba fare elettione d'vn Maestro habile, idoneo, sufficiente, & da essi per tale approbato, per l'officio del Bollo, & che sia d essa Compagnia, ò suo obediente. L'officio del qual così legittimamente eletto sia, & esser debba, di fedelmente, con diligenza, & amore ogni anno del mese di Gennaro, & del mese di Luglio bollare, giustare, & ridurre à debito termine (talmente che ogni persona possi conseguire, &

Il Cõseglio facci elettione d'vn Maestro p il Bollo.

Officio del detto Maestro, circa detto Bollo.

re, & hauere il ſuo douere, & ſaggio) tutte le ſtadere, paſsi di ferro, & capre, che le ſaranno portate da chi ſi voglia perſona per accommodarle, & giuſtarle: talmente, che ciaſcuno reſti contento, & ſatisfatto. Ordinando, & eſpreſſamente dichiarando, che per l'auenire tutti quelli, che faranno, & eſſercitaranno tale eſſercitio del ſtaderaro, debbano farlo bene, & lealmente, ad arbitrio di buon'huomo: & in particolare, che le ſtadere, le quali faranno, ò faran fare, venderanno, ò faran, vendere, debbano hauere le ſalette tutte d'acciaro, & le giouelle acciarite nelli buchi, ouero temperate, doue lauorano dette ſalette. Et quando gli capitaranno ſtadere vecchie d accommodare, & conciare, debbano farli dette ſalette, & giouelle nel modo ſopradetto. Sotto pena di lire dieci di quattrini per ciaſcuna volta, che ſarà contrauenuto alla preſente ordinatione, d'applicarſi per vn terzo alla Camera di Bologna, vn terzo ad eſſa Compagnia, & l'altro terzo à luoghi pij.

Modo di fare, & acconciare le ſtadere.

Pena alli contrafacienti.

Dell'andare alla viſita delle ſtadere, et altri.

Et acciò ſiano poſte in eſſecutione le ſudette prouiſioni, & ordini, ſi ſtatuiſce, che il Rettore, & Conſoli pro tempore debbano (quando andaranno alla viſita dell'Arte) andare anchora à riuedere dette ſtadere, le quali ritrouando non eſſere ſtate fabricate nel modo ſopraſcritto, procedino alle pene ſopraſcritte contro ciaſcuno delinquente, & contrafaciente irremiſsibilmente, & ſenza riſguardo alcuno.

Di quei che vorranno andare alla fiera in piazza. Cap. XXVI.

Quei che vorranno andare alla fiera in piazza, vadino prima à pigliar la licenza, & paghino.

Gli Mercãti, & altri Faenzini paghino vna meza libra di cera, & ſoldi venti.

Sentenza contro detti Faenzini.

TVTTI quelli che vorranno andare in piazza alla fiera della Madonna d Agoſto, & quella di San Petronio, debbano andare prima à domandar licenza all'Illuſtre Sig. Confaloniero di Giuſtitia, & ottenuta, che l'hauranno, debbano andare à domandare licenza al Rettore, & Conſoli della Compagnia, & pagare per ciaſcuna fiera meza libra di cera à detta Compagnia per honoranza.

Dichiarando anchora, che tutti gli Mercanti, & altri che condurranno, ò faranno condurre quantità, ò ſorte alcuna di robba di Maiolica, ò altri vaſi di qual ſi vogli ſorte, & ſpecialmente gli Faenzini, debbano (oltre la ſudetta licenza da ottenerſi) pagare alli Rettore, & Conſoli predetti, paſſati gli tre giorni delle fiere (come è detto) ſoldi venti di quattrini, & meza libra di cera per l'Altare d'eſſa Compagnia, oſſeruando in tutto, & per tutto la ſentenza, & decreto ſopra ciò data, & fatto dell'anno

no 1567. ſotto gli 27. d'Agoſto per gli Mag. Sig. Antiani di queſta Mag. Città: della quale ne conſta nel fine de' preſenti ſtatuti.

Che neſſuno poſſa portare lauori nuoui per vendere ſopra la piazza di Bologna. Cap. XXVII.

PROHIBIAMO etiandio à tutti, & ciaſcuno della Compagnia, & obedienti, & ſottopoſti à eſſa, che non poſsino, ne debbano portare, ne far portare; vendere, ne far vendere alcuna coſa della dett'Arte ſopra la piazza del Commune di Bologna, riſeruandoſi però quelli, che hanno le proprie botteghe di detta Arte in detto luogo, & per ſpatio di dieci pertiche: alle quali ſe gli concede libera facoltà di poter vendere ogni ſorte di lauori ſpettanti all'arte ſua della Fabbraria nelle loro botteghe. Sotto pena à chi contrafarà di lire cinque di quattrini, da riſcuoterſi per il Rettore, & Conſoli d'eſſa Compagnia: alla quale vogliamo che ſia del tutto applicata; ſaluo però ſe non foſſero ſtati accuſati li contrafacienti da terza perſona: il qual accuſatore ne conſeguiſca il terzo, & ſia tenuto ſecreto, & il reſtante ſia d'eſſa Compagnia.

Che non ſi porti no lauori ſu la piazza di Bologna p venderli.

Pena à chi contrauerrà.

Di quelli, che lauorano nelle botteghe publiche alla fucina, che habbino riſguardo di non offender chi paſſa con le fauille. Cap. XXVIII.

STATVIMO ancora, & ordiniamo, che ciaſcuno, che lauora all'arte della Fabbraria alle botteghe, & fucine publiche, ſia tenuto à riguardarſi di lauorare in tal modo, che con le fauille delli ferri affocati non offenda le perſone, che inauedutamente paſſano per le ſtrade, & non ſolo offendere nelle perſone, ma ne ancho ne gli habiti. Ne gli ſia ancho lecito di gettar fuori delle loro botteghe tanto ſotto gli portici, quanto nella ſtrada alcuna quantità di marogna, ouero loppa, ò ſchiuma di ferro caldo, ne ſpazzatura, nella quale ſiano ritagli in poca, ne in gran quantità, tanto di ferro, quanto di rame, ò latta, ne meno bollette, chiodi, ò altra coſa, che poteſſe far danno alli viandanti. Sotto pena di lire cinque di quattrini per ciaſcun contrafaciente, & ciaſcuna volta che

haurà contrafatto. Et sia lecito à ciascuno di accusar tal contrafaciente secretamente, ò palesamente al Rettore, & Consoli, come à lui piacerà; la qual pena s'habbi à diuidere vn terzo alla Camera di Bologna, vn terzo à quello che haurà riceuuto il danno, & l altro terzo all'accusatore.

Di quelli che falsificaranno il stagno, ottone, rame, couro, piombo, & altri metalli, & vetri. Cap. XXIX.

Prohibitione di vender lauori mescolati, ma semplici.

Ordine del vender de robbe, et lauori.

Dichiaratione del stagno.

Pena alli cõtrafaciẽti.

Applicatione della pena.

PERCHE desideriamo, che ad ogn'uno sia fatto il suo douere, & che non siano ingannati dalle fraudi di alcuni, che più tosto all'vtile loro, che all honor publico della Compagnia hanno risguardo. Statuimo, & ordiniamo, che da quì innanzi non sia alcuno di che sorte, ò conditione si voglia della iurisdittione nostra, & altri anchora, ch'ardisca, ò presuma in alcun modo, colore, ò via, ne per se, ne per altri fare, ò far fare, vendere, ò far vendere piombo con stagno, couro con ottone, & così fare altre simili mescolanze d'altri metalli, che sono in pregiudicio del terzo: ma debbano lauorare, & far lauorare, vendere, & far vendere il stagno per stagno, piombo per piombo, rame per rame, couro per cuoro, ottone per ottone, & così d'ogni, & qualonque altra sorte di metalli, ne fare in altro modo, ò via per alcuna causa, ò colore. Dichiarando, che tutti quelli, che lauorano stagno, nominato peltro, debbano quello lauorare di stagno fino, ne possino à modo alcuno in quello incorporare piombo dentro. Sotto pena à chi contrafarà per ciascuna volta di lire cinque di quattrini per ogni libbra di detti metalli, che saranno stati trouati falsificati, & contrafatti, & di perdere i metalli: le quali pene s'applichino vna terza parte alla Camera di Bologna, l altra terza parte alla detta Compagnia, & l'altra terza parte all'accusatore, & inuentore: il qual (volendo) sarà tenuto secreto.

Che il Maresçalco della banca de' Soldati sia tenuto dare vna idonea sicurtà. Cap. XXX.

STATVIMO, & dichiariamo, che il Maresçalco deputato alla banca de' Soldati del Commune di Bologna, auanti che accetta, ò che esserciti l'officio della detta banca, debba personalmente comparire innanzi

nanzi al Rettore, & Consoli della Compagnia predetta, & à loro dare vna buona, & idonea sicurtà di far bene, lealmente, & senza fraude alcuna detto suo officio; & che non commetterà, ne consentirà ad alcuna cosa, che posi tornare in danno, & vergogna del commun di Bologna, ne della detta Compagnia, conforme ancora al Capitolo vecchio, del qual si parla d'esso Marescalco: al quale non intendiamo sia derogato. Et questo sotto pena di lire venticinque di quattrini d applicarsi in tutto alla detta Compagnia; & nondimeno debba giurare in mano del Rettore, & Consoli d'osseruare le sudette cose.

Sicurtà che debbe dare il Marescalco della banca.

Pena, et applicatione d'essa.

Delli Spadari, & Brunitori, cioè quelli che faranno spade, & lustraranno armi. Cap. XXXI.

SE si ritrouarà alcuno della Compagnia delle tre Arti, il qual non sappi far l'arte della Spadaria, ouero non posi farla, ne essercitarla, & vogli tenere famigli, ouero gargioni, che habbino à fare, & essercitare la dett'Arte in suo nome: in questo caso quello possa liberamente tenergli, ogni volta, che con effetto quelli, che in suo nome essercitaranno la detta arte siano suoi famigli, ouero compagni. Et per finire, & perficere il suo essercitio, possano le spade, & altre armi al suo essercitio spettanti brunire, & lustrare, & per questa causa non debbano pagare altra obedienza alla Compagnia.

Gli essercitanti possino tenere gargioni.

Dichiaratione del lauorar l'arme.

Sia lecito ancora à tutti li Brunitori, & possano entrare nella Compagnia delle tre Arti, & essere di quel membero, con questa conditione, che se teniranno nella loro Bottega pugnali, spade, ò altre armi spettanti, & pertinenti all essercitio di detti Spadari, che siano sue, ouero à compagnia con altro Spadaro: in questo caso possano, & li sia lecito brunire, & lustrare senza pagare altra obedienza alla Compagnia de' Fabbri. Ma se sotto quesito, colore, & cautela entraranno li detti Brunitori nella detta Compagnia delle tre Arti, essercitando solo il Caualletto da brunire, ouero zocco, & solo brunendo, & lustrando le dette spade, pugnali, & altre armi spettanti alli Spadari, siano tenuti pagare la obedienza alla Compagnia predetta de' Fabbri, ne possano fare tale essercitio per alcun modo, se non hauranno pagata detta obedienza, ò accordato detta Compagnia de' Fabbri.

Gli Brunitori possino entrar nella Compagnia delle tre Arti.

La obedienza à chi si debba pagare.

Et perche si potria dubitare, che se colui che non sa brunire vorrà

Dichiaratione di detta obedienza.

tenere delli famigli, & condurre mollini allo eſſercitio del brunire, à chi habbi à pagare l'obedienza, con apertiſsimà ragione ſi dichiara quel tal cõduttore di mollino, ouero di famigli per brunire, & luſtrar armi ſia tenuto pagar l'obedienza alla Compagnia de Fabbri, altramente non poſſa brunire, ne luſtrar armi d'alcuna ſorte, ſotto pena di dolo, fraude, ò machinatione, & di lire venticinque di quattrini di fatto da eſsigerſi in qualonque delli ſopradetti caſi, d'applicarſi per vn terzo alla Camera di Bologna, vn terzo ad eſſa Compagnia, e l'altro terzo all'accuſatore. Et habbino nondimeno à pagar per loro obedienza ſoldi ſei di quattrini l'anno, cioè ſoldi tre per ciaſcun Rettore.

Pena alli cõtrafacẽti, & applicatione di quella.

Di quelli che lauorano per il contado di Bologna, & le ſicurtà c'hanno à dare, & del tenere, & non ſuiare gargioni. Cap. XXXII.

ORDINIAMO, & ſtatuimo, che tutti quelli che eſſercitano l'arte della Fabbraria nella guardia, contando, & diſtretto di Bologna, ò faccino, ò faccia fare alcuno delli eſſercitij pertinenti, & ſottopoſti ad eſſa Compagnia, ſiano tenuti, & debbano dare al Rettore, & Conſoli vna ſicurtà per la ſomma di lire dieci di quattrini, d'hauer'à eſſercitar bene, & lealmente la ſua arte, & di obedire à tutti gli comandamenti, che gli ſaranno fatti per eſsi Rettore, & Conſoli, & per loro, & in nome loro dalli ſuoi officiali, & etiandio d'oſſeruare gli ſtatuti, prouiſioni, & ordinationi d'eſſa; & di non hauere à tenere ad imparare, ò eſſercitar l'arte in caſa ſua propria, ò bottega, ò in altro luogo alcun lauorante, ò gargione contro la forma d'eſsi ſtatuti; & di pagare, ſe ſarà fumante ſoldi dieci; & ſe ſarà foreſtieri ſoldi venti l'anno, & à ragion d'anno. Sotto pena delle dette lire dieci di quattrini à chi contrafarà, come è detto di ſopra: la qual pena ſi applichi per la metà alla Compagnia, & l'altra all'accuſatore.

Sicurtà che deuono dar gli Lauoranti, et Maeſtri di contado.

Non ſi tenghi ad imparar l'arte lauorante alcuno, cõtro la forma de' ſtatuti.

Pagamẽti dell'obedẽze loro.

Ne vogliamo in modo alcuno, anzi eſpreſſamente prohibiamo à qualonque della Compagnia, ò obediente, ò à quella ſottopoſto così della Città, come del contado il ſubornare, & ſuiare ad alcuno Gargione, Lauorante, pattuale, ò diſcepolo, ò altro qual ſi vogli miniſtro, condotto con ſcrittura, ò ſenza ſcrittura, così ad anno, come à meſe, ſettimana, ò giorno, ò che lauoraſſe à ſomma. Sotto pena à qualonque contrafaciente di lire dieci di quattrini per ciaſcuno, & ciaſcuna volta ſarà contrafatto,

Che non ſi ſuy Gargioni, ò ſubborni.

Pena alli ſubornatori.

trafatto, & ſia tenuto inoltre detto contrafaciente rilaſciare il gargione, ò altro che haueſſe ſuiato, come di ſopra, al ſuo primo Maeſtro, ò Padrone. *ri, & relaſſatione del gargione.*

Et ſiano tenuti il Rettore, & Conſoli comandare, & far comandare à tutti quelli di detta Compagnia, ò obedienti, & ſottopoſti ad eſſa, che non debbano dar ricapito, ne da lauorare à tali lauoranti, gargioni, pattuali, diſcepoli, ò altri ſuiati in modo alcuno. Sotto la medema pena, da diuiderſi per terzo alla Camera, vn'altro terzo alla Compagnia, & l'altro terzo a' luoghi pij, come di ſopra è diſpoſto. *Prohibitione, che non ſi aia da lauorare a gargioni.*

Dichiarando, che il Lauorante s'intende quello, che lauora à dì, ò à ſettimana; il pattuale è quello, che lauora à ſomma; & il diſcepolo, ò gargione è quello, che lauora à anno, ò à meſe. *Dichiaratione delli lauoranti, & altri.*

Prohibendo inoltre, che neſſuno di detta Arte, & ſottopoſto à quella, non debba dar da lauorare, ne accettare per gargione, ò lauorante alcuno, che prima foſſe ſtato con altri, à' quali foſſe reſtato debitore in ſomma alcuna di denari, ſe quei tali creditori non ſaranno prima intieramente ſatisfatti, ò d'accordo con tal lauorante: della qual ſatisfattione, & accordo ne debba apparer ſcrittura preſſo gli detti Rettore, & Conſoli: & queſto ſotto le medeme pene da incorrerſi per gli contrafacienti, & da diuiderſi, come è detto. *Non ſi dij da louare ad alcuno gargione, che foſſe debitor al primo Maeſtro, ò altri dell'Arte.*

Et anchora ſi prohibiſce à qualonque d'eſſa Compagnia, ò obediente, ò ſottopoſto ad eſſa, che in modo alcuno ſotto qual ſi voglia colore, ò preteſto eſpreſſo, ò non eſpreſſo, non habbino da incantare botteghe, ſtanzoni, ò altri edificij pertinenti à detta arte in pregiudicio di chi poſſedeſſe, ò conduceſſe tal botteghe, ò edificij. Sotto pena di lire cinquanta di Bolognini per ciaſcuno, & ciaſcuna volta ſarà contrafatto al preſente ordine, & capitolo, d'applicarſi per vn terzo alla Camera di Bologna, vn terzo alla Compagnia, & l'altro terzo à luoghi pij. *Non ſi poſſino incantare botteghe, ne ſtanzoni.* *Pena, et applicatione d'eſſa.*

Della pena delli pergiuri, & di quelli che haueſſero fallito, ò ceſſato. Cap. XXXIII.

ACCIOCHE tutti quelli, che per qual ſi voglia modo, ò via ſono, ò per l'auenire ſaranno ſottopoſti alla detta Compagnia, s'habbino da guardare di non incorrere in qualche pergiuro, con perpetua infamia, & dannatione dell'anime loro. Ordiniamo, & per legge inuiolabile

Alcuno della Compagnia nō giuri il falsò, ne violi la fede.

labile ſtatuimo, ch'alcuno della detta Compagnia, ò obediente, ò in qual altro ſi voglia modo ſottopoſto à quella, non ardiſca, ne preſuma in alcuna lite, queſtione, cauſa, ò fatto giurare, ne deporre falſa teſtimonianza, ne in altro modo, ò via violare, ò romper la ſua fede. Al che contrafacendo, & peruenendo à notitia delli Rettore, & Conſoli d'eſſa Compagnia, debbano, & ſiano tenuti, ſenza alcun riſpetto, condannare tali contrafacienti nella pena di lire dieci di quattrini, ogni volta ſarà contrafatto: & debbano quella eſsigere ad ogni lor poſſa, da diuiderſi, come ſi è detto di ſopra. Et nondimeno tai pergiuri, & etiandio ogni altro, che ceſſaſſe, ò falliſſe, ſia priuo d'ogni officio ſi da vtile, come d'honore, che poteſſe conſeguire dalla Compagnia, ne poſsi mai per tempo alcuno interuenire ad alcuno ſcruttinio, ne eſſer reſtituito, ò reintegrato nel priſtino ſuo ſtato. Et ſe altrimenti ſi farà, ogni partito, ò ſcruttinio doue tali pergiuri, ceſſanti, ò falliti interueniranno, & così ogni reſtitutione, & reintegratione di loro fatta non vagli, ne habbi vigor alcuno.

Il Rettore, & Conſoli ſiano tenuti condēnare tali contrafacieti, et che falliſſero.

Priuatione del Conſeglio, & Cōpagnia, & officio, e beneficio.

Di quello che hanno da oſſeruare gli Chiodaroli in fabricar gli chiodi di tutte le qualità. Cap. XXXIIII.

Gli Chiodaroli eſſercitino lealmēte, e faccino eſſercitare l'arte loro.

SI STATVISCE, & ordina, che per l'auenire tutti gli Chiodaroli, che vorranno fare, & eſſercitare, ò far eſſercitare la detta arte, debbano eſſa eſſercitare, ò far eſſercitare bene, lealmente, & di buon ferro, & verzella, ad arbitrio d'huomo da bene, & in ſpecie fabricare, & far fabricare gli chiodi delle ſorti, che quì ſotto ſaranno annotate, della qualità, & peſi, che ſi dirà, cioè.

Peſi delli Chiodi per ogni migliaro d'eſſi.

Gli Bordonzelli con la teſta, debbano eſſer di peſo per ciaſcun migliaro.	libr.	14
Detti dalla teſta ammacata.	libr.	13
Chiodi da ſedici con la teſta.	libr.	10
Detti dalla teſta ammacata.	libr.	9 ½
Chiodi da Caſtagno.	libr.	7
Detti dalla teſta ammacata.	libr.	6 ½
Chiodi da lambrecchie con la teſta.	libr.	4 ⅓
Detti dalla teſta ammacata.	libr.	4
Chiodi da dieci con la teſta.	libr.	20
Detti con la teſta ammacata.	libr.	19

Sotto

Sotto pena della perdita di tali chiodi, che saranno trouati non esser fabricati, come di sopra, da incorrersi per quei contrafaranno, & altre pene, ad arbitrio delli Rettore, & Consoli pro tempore. *Pena alli contrafacienti.*

Delli ferramenti, & d'ogni altra qualità di metalli inuolati. Cap. XXXV.

SI STATVISCE, ordina, & comanda à ciascuno della Compagnia predetta, obedienti, & altri sottoposti ad essa, alle mani de' quali peruenisse in qual si voglia modo ferro, ò instromento di ferro lauorato, ò non lauorato, & parimente d'ogni altra sorte instromento, che fosse d'altri metalli lauorati, ò non lauorati, così vecchi, come nuoui di qualonque sorte, ò conditione, spettante, & pertinente ad essa Compagnia, & suo membro, & che tal ferro, ò instromento gli paresse che fosse stato robbato, debba (peruenuto che gli sarà alle mani simil cose) ritenerle presso di se con buona cura, & custodia, se però non hauesse ferma certezza di doue, & da chi le si veniissero. Et il giorno della prima congregatione, che seguirà del Conseglio di detta Compagnia le presentarà al Rettore, & Consoli, & quelle publicarle: & ritrouandosi il padrone, à quello si debbano restituire, quando (come è detto) fossero robbate, ò sospette di furto. Et se tali robbe robbate eccedessero la somma di Bolognini quaranta, si habbi da farle publicare alla Renghiera per vn Trombetta à spese di tali robbe. Et essendo di minor prezzo, si habbino à publicarle finita la Messa nella Sala della residẽza, acciò si venghi in cognitione del padrone di quelle. Et se fra il termine di tre mesi dalla publicatione predetta non comparirà alcuno per tal cose robbate (nel qual tempo sia obligato quello, alle mani del quale saranno peruenute, tenerle ogni dì in mostra su la sua bottega) se gli concede licenza, & autorità di poterne disponere ad ogni suo beneplacito, essendo però sempre obligato alla restitutione del prezzo, & valor d'esse à chi si ritrouasse esser il suo verò padrone. Sotto pena di lire dieci di quattrini à qualonque contrafarà, & per ciascuna volta sarà contrafatto, d'applicarsi vna parte alla Camera di Bologna, vna parte alla Compagnia predetta, & vn'altra parte all Inuentore.

Obligo à quelli dell'Arte, che cõprassero ferramenti sospetti di furto.

Debbano denunciarli, & publicarli sopra la Casa della Compagnia.

Publicarle alla Rẽghiera per vn Trõbetta.

Se fra tre mesi nõ cõparirà alcuno, si possino vendere.

Tenerle ogni giorno in mostra.

Pena alli cõtrafacitori.

Della

Della pena contro quelli, che faranno alcuni impronti, & faranno chiaui sopra d'essi. Cap. XXXVI.

ACCIOCHE la malitia delli huomini cattiui non resti in danno, & detrimento del publico, & priuato, per il presente statuto ordiniamo, & statuimo, come per legge inuiolabile, & che habbi à durare in perpetuo, che nessuno sia di che conditione, & grado si voglia, così della Compagnia, come obedienti, & altri in qual si voglia modo sottoposti à quella, che non ardischi far fabbricare, ò ad altri far fare alcuno impronto di cera, ò d'altra mistura, ò materia, ò in qual altro si voglia modo per contrafare alcuna chiaue; & chi farà tal chiaue con detto impronto, sia, & esser s'intenda incorso nella pena, se sarà del Conseglio, della priuatione d'esso, & Compagnia; & se della Compagnia, casso di quella; ne possino esser rimessi mai per tempo alcuno. & nondimeno sia chi si vogli che contrafacci al presente statuto, sia tenuto oltre l'altre pene alli danni, & spese di chi haurà patito, ò patirà per tal chiaue, ne possino più per tempo alcuno essercitar l'Arte in Bologna, ne suo contado.

Non si facciano chiaue, ne si faccino impröti di cera, ò altro.

Priuatione delli cötrafacienti.

Parimente si prohibisce (come di sopra) il poter aprire alcuna chiauatura, c'habbi chiaue, & l'oprare grimandelli per aprire dette chiauature, senza licenza del Rettore, ò vno delli Consoli; & non comportando il tempo d'andare prima per tal licenza, subito ch'alcuno haurà aperta alcuna chiauatura, ò che sia per contrafare vna chiaue, sia obligato, & debba denonciarlo (come di sopra) al Rettore: il qual Rettore habbi à questo effetto à tenere vn libro, ò vacchetta, & in quella scriuere il nome del padrone à chi si sarà aperta la chiauatura, ò fatta la chiaue, & il nome di quello farà tal'opra. Sotto pena di lire cinquanta di quattrini à ciascun, & per ciascuna volta sarà contrafatto al presente statuto, da farsegli irremissibilmente pagare per il Rettore, & Consoli; & sia lecito à ciascuno l'accusare i delinquenti: il qual'accusatore sarà tenuto secreto, piacendoli. Et similmeute incorra nell'istessa pena chi falsificasse alcuna chiaue, ingegno, ò grimandello d'alcuna chiauatura: le quali pene si habbino d'applicare per vn terzo alla Camera di Bologna, per vn'altro terzo alla Compagnia predetta, & per l'altro terzo all'inuentore, & denonciatore.

Non si possino aprire chiauature, ne operare grimandelli.

Denontiarlo al Rettore quãdo si vorrà aprire alcuna chiauatura, ò cötrafar chiaue.

Mentione da farsi della licenza data, et pena alli contrafacienti. Applicatione di detta pena.

Delli

Delli ſegni, & della pena à chi contrafarà, ò commetterà fraude alcuna in alcun ferro, & che quello trasformarà. Cap. XXXVII.

PER leuar via ogni fraude, & malitia, che ſi poteſſe commetter nelli ſegni de' Fabbri, ò d'altri, che eſſercitaſſero tal'arte, ò che foſſero ſottopoſti alla giuriſdittione di quella nelli ferramenti, & altri lauori, che faceſſero pertinenti à tal'arte. Dichiariamo, & ſtatuimo, che tutti, & ciaſcuno, che come è detto, & ſpecialmente quelli, che fanno manare, manarini, falcinelli d'ogni ſorte, vanghe, vanghetti, zappe, ſpade, ſpontoni, ſtocchi, cortelli, cortellini, & particolarmente tutti quelli, che lauorano ferro groſſo, & minuto, ſiano tenuti, & debbano fare buoni, & ſufficienti, & perfetti lauorieri, & maſsime quelli da taglio, & far ſopra quelli vn ſegno ſolo, & non più, qual ſia ſuo proprio, & non d'altri: il qual ſegno ſe gli debba concedere dal Rettore, & Conſoli per rogito del Notaro della Compagnia. Dichiarando anchora, ch'alcuno Ferracciero per qual ſi voglia modo, ò via non poſſano fare, ne far fare per ſe, ò per altri ſegno alcuno in qual ſi voglia ferro, che tiraſſero innanzi, ò che trasformaſſero, & faceſſero tirare, & trasformare. Ma gli ſegni de' detti ferri così per loro, come per altri tirati, & trasformati, debbano gli detti Ferraccieri, ò ſuoi agenti guaſtare, & del tutto leuare gli detti ſegni; tal che ſopra detti ferri apparir non poſſano. Comandando inoltre à detti Ferraccieri, & à ciaſcun'altra perſona, ch' eſſercita la detta arte di Fabbraria, & etiam à tutti gli Mercanti da ferro, che non ardiſcano, ne preſumano per ſe, ne per altri falſificare, ne coprire crepature, ò altre magagne d'alcun ferro tagliente, tanto vecchio, quanto nuouo, & di qualonque altra ſorte con ſeglio, cera, terra, vntione, ò altra coſa, che poteſſe moſtrare, & far apparire detti ferri eſſer ſenza magagna, ò difetto, & etiandio detti Mercanti procurino d'hauere, & tenere nelle ſue botteghe acciai buoni, & fini. Ne poſſano in modo alcuno detti Ferraccieri, ò ſuoi gargioni, ò altri tenere nelle loro botteghe, ò vendere ſotto qual ſi voglia preteſto, ò colore alcuna ſorte di detti ferri, che foſſero falſificati, come di ſopra.

Fare vn ſegno ſolo, che ſia ſuo proprio con ceſſogli dal Rettore, & Conſoli.

Non ſi poſſino fare altri ſegni.

Prohibitione così à Mercanti, come altri Maeſtri di falſificare alcun ferro, ò quei coprire.

Gli Mercãti tenghino nelle lor botteghe buoni acciai.

Non poſſa etiandio alcuno far fare, ò contrafare ſegno alcuno ſcientemente però, che ſia ſolito fare, & vſare alcun'altro della Compagnia, & à quella ſottopoſto, ſenza hauerlo notificato al Rettore, che ſarà per il tempo.

Non ſi faccia ne cõtra facci ſegni che vſaſſero alcun'altri.

Gli ferri robbati nõ s'accõcino, ne trasformino.

Et accioche gli ferramenti, che si comprano da gli huomini d'essa Compagnia, ò obedienti, & sottoposti à quella, tanto della Città, quanto del contado, & distretto di Bologna, & etiam quelli, che fossero robbati non siano in modo alcuno trasformati, & che si possino meglio ritrouare essendo stati robbati, si ordina, & comanda à tutti, & ciascuno delli predetti, che non ardischino, ò presumino à' prieghi, per prezzo, ò in qual'altro si voglia modo acconciare, temprare, riferrare, riformare, ò trasformare alcun ferro, ò altro instromento di qual si vogli sorte di metalli vecchi, ò nuoui, che sia sotto qual si vogli forma tanto fabricato, gettato, ò construtto, quanto non lauorato ad alcuno, che tenghi ferro, ò ferramenti vsati. Et vogliamo che à ciascuno sia lecito l'accusare gl inobedienti al detto Rettore, & Consoli: il qual'accusatore sarà tenuto secreto, & guadagnerà la pena infrascritta.

Sia lecito à ciascuno l'accusare.

Visita da farsi per le botteghe di la Arte.

Siano nondimeno tenuti, & obligati gli detti Rettore, & Consoli almeno vna volta, durante il loro officio, visitare, cercare, & con diligenza inuestigare tra gli huomini, & botteghe de' Fabbri, & altri essercitij sottoposti ad essa Compagnia, se alcuno haurà contrafatto ad alcuna delle sudette cose; & quelli che hauranno così contrafatto, castigare, & punire; & anchora hauranno da riuedere le stadere, pasi, & capre da pesare il ferro, ò altre merci se saranno giuste, & bollate à' suoi tempi.

Pena alli vietãti tal visita, et applicatione d'essa.

Et se per sorte alcuno vietasse, ò ricusasse tal visita, & cerca, ò fosse ritrouato contrafare à quanto di sopra è ordinato, caschi, & s'intenda ipso facto esser caduto nella pena di lire dieci di quattrini, da distribuirsi vn terzo alla Camera di Bologna, vn'altro terzo alla Compagnia, & l'altro terzo all'accusatore, ò inuentore; le quali pene, & condennationi si debbano esigere irremissibilmente per il Rettore, & Consoli, mediante il loro Sindico generale fra tre giorni dopò sarà stato ritrouato il contrafaciente.

Del modo di stagnare gli lauorieri, & altre circonstanze à quelli pertinenti. Cap. XXXVIII.

NON è nostra intentione, che il publico sotto bella, ma coperta apparenza resti ingannato dalla malitia d'alcuni, che più cura à se stessi, & all'vtil proprio hanno, che all'honore della nostra Compagnia, & al beneficio dell'anime loro. Però per obuiare à questi inconuenienti,

nienti, ordiniamo, & ſtatuimo, che neſſuno della Compagnia, ò obedienti, & ogni altro ſottopoſto à quella non ardiſca, ne preſuma per ſe, ò per altri ſtagnare alcun lauoriero vecchio ſopra l'orlo, per il qual ſtagnare offuſchi gli occhi alle genti, & gli facci credere che detto lauoriero ſia nuouo. Prohibendo anchora, che non ſi poſsi, ne debba in modo alcuno porre, ne far porre alcun fondo vecchio à lauorieri nuoui. Similmente s'ordina, & comanda, che neſſuno delli ſopradetti poſsi tener nella ſua bottega alcuna ſorte di detti lauorieri ſtagnati ſu l'orlo, ò acconci di fondi vecchi, & il portargli attorno per la Città di Bologna per vendere, cãbiare, & contrattare: ma ſi debbano tali lauorieri ſtagnare con buono, & ſchietto ſtagno; & nel reſto s'oſſerui quanto di ſopra è detto.

Del ſtagnare gli lauori.

Prohibitione di tener ſimili lauori in bottega, & di portarli per la Città, ò ſuo cõtado.

Inoltre ſi comanda, & ordina à tutti, & ciaſcun Parolaro, & altri obedienti, & ſottopoſti ad eſſa Compagnia, che quando faranno, ò faran fare alcun lauoro della dett'Arte, lo debbano fedelmente ſignare, ò far ſignare di quante libbre, & oncie ſarà tal lauoro, quando gli porranno il manico. Al qual lauoro non poſſano por manico, che peſi oltre il terzo di tal lauoro di rame, eccettuando le rolle, & meſcole da acqua: il qual manico ſe ſarà di ferro, ſi habbi à vender per ferro, & ſe di rame per rame. Et ſimilmente non ſi poſsi metter orecchie, ne ſcudetti di ferro ad alcun lauoro di rame: ma ben ſi poſſa poner il fil di ferro ne gli orelli di detti vaſi di rame, pur che ſia tirato con la trafila, & debbano eſſer ſempre conditionati ſecondo la qualità de' vaſi.

Si ſegnino le libbre alli lauori, quando gli ſarà poſto il manico.

Pena, et applicatione.

Di più comandiamo à tutti li detti Parolari, che occorrendogli comprare, barattare, ò in altro modo contrattare alcuna ſorte di vaſi di rame vecchi, & rotti, che ſiano obligati torli con quel fil di ferro, che ſe gli ritroverà intorno q̃ll'orello delli detti vaſi. Sotto pena di lire cinque di quattrini per ciaſcuno, & per ciaſcuna volta, che contrafaranno: la qual pena s'habbi da diuidere per vn terzo alla Camera, vn terzo alla Compagnia, & l'altro terzo all'accuſatore: il qual ſarà ancor tenuto ſecreto, volendo.

Del fare gli Corſaletti, & le Corazze. Cap. IXL.

PERCHE ſi ha hauuto riſguardo, che i corpi noſtri ſiano conſeruati dalle offeſe, & che per malitia de gli huomini cattiui non vengano defraudate l'armi da doſſo, che ſi fanno per la conſeruatione di quelli: però prohibiamo, & eſpreſſamente comandiamo à tutti, & ciaſcuno della Compagnia, & etiandio à gli obedienti, & à tutti gli altri in qualonque modo ſottopoſti à quella, che fanno, ò fan fare, lauorare, & fa-

bricare alcuna ſorte di lame da Corſaletti, ò da Corazze, non le debbano fare, ò far fare in altro modo, ne d altra tempra, che nel modo infraſcritto.

Modo di fare, & fabricare li Corſaletti, & Corazze, & altro.

Quelle lame che ſi deuono porre in alcuna parte del petto, delle rene, & delle ſpalle ſiano, & eſſer debbano fatte di buon ferro, ò acciaio di buona tempra, & della migliore, & più fortè che far ſi poſſa. Et l altre lame da porſi in ogni altra parte delli detti Corſaletti, ò Corazze, ſi poſſino fare, & far fare d'altro buon ferro di lama, ouero di migliore, & più forte, facendo, & componendo gli Corſaletti, ò le Corazze di detti ferri, che ſaranno di forma picciola di peſo almeno di libbre diciotto per ciaſcuna. Et alla forma grande di peſo almeno di libbre ventidue per ciaſcuna, comprendendo però in detti peſi la coperta, & chiodi d'eſſe Corazze. Sotto pena à ciaſcuno che contrafarà in alcuna delle coſe predette, & per ciaſcuna volta di ſoldi trenta, & di perder la robba, che hauranno poſta in opera contra la forma del preſente ſtatuto. Et ſiano tenuti il Rettore, & Conſoli almeno vna volta (durante il loro officio) andare à riueder quelli, che lauorano ſimil piaſtre, Corſaletti, Corazze, & Celate, ſe gli loro lauorieri ſono fatti di buona robba, & ſecondo le conditioni eſpoſte quì dentro. Et ritrouandone alcuno, che non haueſſe fatto detti lauorieri, come ſi è detto, ad arbitrio però d'huomo da bene, caſchi in pena di lire cinque di quattrini per ciaſcun lauoriero, che non foſſe fatto conditionato con le circonſtanze ſopradette. Le quali pene s'applichino, & s'attribuiſcano vna terza parte alla Camera di Bologna, vna terza parte alla Compagnia, & l'altra terza parte all Inuentore, ò accuſatore. Con pena alli detti Rettore, & Conſoli di lire cinque di quattrini, ſe tralaſciaranno d'eſſequir quanto diſopra è detto: la qual pena s'applichi alla Compagnia, & s'habbi da riſcuotere ſenza alcun riſpetto dal Sindico generale d'eſſa. Et acciò queſto ſia noto à ciaſcuno, vogliamo, che il preſente ſtatuto ſia letto almeno vna volta nel Corporale della Compagnia, durante l'officio di ciaſcun Rettore.

Il peſo di detti lauorieri.

Pena alli cõtrafaciẽti, et perdita della robba.

Viſita che ſi debbe fare p̃ il Rettore, et Conſoli.

Altra pena ſe ſarà ritrouato lauoriero contra la ſudetta forma, & modo.

Applicatione di dette pene.

Della vendita delle Ancuggini, che ſono condotte in Bologna così nuoui, come riferrati. Cap. XL.

SI ORDINA, & ſtatuiſce anchora, per leuar tutte le controuerſie, che poteſſero naſcer fra gli huomini eſſercitanti l'arte della Fabbraria, & ſuoi membri, & gli Mercanti che conducono, ò fanno condurre di luoghi

di luoghi alieni Ancuggini nuoui, ò riferrati d'ogni ſorte; che per l'auenire tutti gli detti Mercanti, ò altri di qual ſi voglia conditione, quando faranno condurre in Bologna Ancuggini ò nuoui, ò riferrati (come è detto) debbano obligarſi, & con effetto eſſer tenuti di mantenere tali Ancuggini alli compratori d'eſsi, ſani, & integri per vn'anno continuo almeno da ogni difetto rileuante. Et che quanto alli riferrati di nuouo non poſſano, ne debbano venderſi ſe non per tali, quali ſono; & nondimeno ſiano tenuti al mantenerli ſani per vn'anno, come di ſopra. Sotto pena di lire venticinque di quattrini per ciaſcuno, & ciaſcuna volta ſarà contrauenuto, d'applicarſi per vn terzo alla Camera di Bologna, vn terzo alla Compagnia, & l'altro terzo à' luoghi pij.

Delli Ancuggini fatti condurre in Bologna per gli Mercanti.

Obligo d'eſſi Mercanti alli Compratori.

Pena, et applicatione d'eſſa.

Del modo ſi deue tener in fare gli cerchi di ferro, per cerchiar Vaſſelli, Tinacci, & altri vaſi. Cap. XLI.

SI ORDINA, & ſtatuiſce anchora, per ouiare alli diſordini, & inconuenienti, che alla giornata occorrono ſopra il cerchiare di ferro gli Vaſſelli, Tinacci, & altri vaſi, che per l'auenire tutti gli Maeſtri, ò Facitori, che faranno, & fabricaranno ferri per far cerchi da cerchiare (come è detto) debbano, fatti che hauranno detti cerchi nell'vltima ſaldatura, in luogo d'eſſa metterui due chiodi, & talmente incaſtrarli, batterli, ò inchiodarli, che veriſimilmente habbino più vigore, & forza, che s'habbi la boglitura: eccetto però, che ſe il padrone d'eſsi cerchi voleſſe, che foſſero ſaldati à bollore, queſto lo poſsino fare, ſenza incorſo di pena alcuna. Ma ſe tal Maeſtro, ò Facitore voleſſe far tal ſaldatura, & boglitura ſopra di ſe, & à ſuo riſco, occorrendo dipoi danno alcuno al padrone, tutto s'intenda, & debba eſſer di tal Facitore, & Maeſtro il quale ſia tenuto à tutti gli danni occorreranno per ſuo difetto. Sotto pena di lire cinque di quattrini per qualonque volta ſarà contrafatto, d'applicarſi per la meta alla Compagnia, & l'altra metà à' luoghi pij.

Modo di ſaldare gli cerchi.

La boglitura fatta dal Maeſtro ſenza ſcienza del padrone, ſij in dãno del detto Maeſtro.

Pena, oltre la ſudetta.

Della eſtrattione della feſta per gli Bicchierari. Cap. XLII.

SI STATVISCE, & ordina per l'vtile publico di queſta Mag. Città, che per l'auenire ſi facci vna Imboſſolatione di tutti gli huomini del

Conſeglio d'eſſa Compagnia; & ad ogni eſtrattione, che ſi farà delli Rettore, & Conſoli, & Officiali, ſi debba anchora far eſtrattione di dui huomini d'eſſo Conſeglio della ſudetta Imboſſolatione: li quali cosi eſtratti, habbino autorità, & gli ſia lecito eleggere quattro Maeſtri di bottega eſſercitanti l'arte del Bichieraro in eſſa Città, i quali ogni Domenica, & altre feſte comandate dalla ſanta Madre Chieſa poſsino ritener la bottega aperta, & vendere à chi gli ricercherà Bichieri, & altri vaſi del loro eſſercitio: auertendo, che ſiano eletti à quartiero, & vno ſolamente per quartiero poſsi vendere, come è detto di ſopra; ne ſia lecito ad alcuno altro (da quei in poi, che ſaranno eletti) vendere, ne tener bottega aperta. Sotto pena di lire cinque di quattrini, d'applicarſi per la metà alla Compagnia, & l'altra metà all'accuſatore.

Si facci eſtrattiõe di due ogni ſemeſtre p cõcedere la feſta alli Bichierari.

Prohibitione ad altri che non haueran luce-ze.

Delle Figliuole femine de gli huomini del Conſeglio. Cap. XLIII.

VNA delle ſette opere di Miſericordia è il ſouenire alli biſognoſi. Ma perche il voler ſouenire à tutti in vniuerſale, non ſaria à baſtanza vna grandiſsima entrata: per queſto hauendoſi hauuta matura conſideratione ſopra le picciole forze della noſtra Compagnia, ne volendo noi (ad eſſempio d'altri luoghi pij, & ancho alle fatiche de gli huomini del Conſeglio) mancare à queſta ſanta opera; però ordiniamo, & ſtatuimo, che à tutte le Fgliuole femine nate di legittimo matrimonio à ciaſcheduno de gli huomini del noſtro Conſeglio, quando ſaranno effettualmente Maritate, ouero Monacate, & non altrimenti, che allhora gli ſiano sborſate, & pagate delli denari di detta Compagnia lire venticinque di quattrini dalli Rettore, & Conſoli, ouero di loro ordine dal Sindico, che ſaranno in quel tempo: eſſendone però prima fatta inſtanza dal Padre di eſſe Figliuole, & fatto conſtare alli Officiali ſudetti del Matrimonio, ò Clauſura fattaſi delle ſudette Figliuole.

Mercede ordinata per le figliuole ſi Maritaranno, ò ſi farãno Monache.

Et in caſo, che veniſſe à morte vno, ò più delli detti huomini del Conſeglio, à' quali foſſero rimaſte viue vna, ò più Figliuole femine da Maritarſi, ò di Monacarſi; in queſto caſo vogliamo, che ancho queſte tali conſeguiſcano il beneficio ſopradetto, ogni volta, che dalla Madre loro, ò dal più ſtretto Parente gliene ſarà fatta inſtanza alli ſudetti Officiali. Intendendoſi, che in tutti i caſi di vita, ò di morte del Padre, ſi habbi ſempre da oſſeruare gli ordini ſopradetti. Et tutte le predette coſe vogliamo,

Simil mercede conſeguiſcano le figliuole, che il Padre foſſe morto.

che

che siano osseruate inuiolabilmente dalli Rettore, Consoli, & Sindico di quel tempo, senza dilatione, ò eccettione alcuna. Sotto pena di pagar del loro proprio, in caso di contrauentione.

Pena, che patirà gli Officiali, in caso di contrauentione.

Conclusione delli presenti Statuti. Cap. XLIIII.

ESSENDOSI con l'aiuto del Sig. IDDIO peruenuto al fine della riforma delli presenti statuti, & à bastanza chiarito quanto fa di bisogno, secondo i tempi moderni; resta solo di dire, & chiarire, che per quanto è disposto, & ordinato per essi, & in essi statuti, non s'intende però che sia derogato à qualonque Decreto, Prouisione, Concessione, Ordinatione, Transattione, Sentenze, & altri fatti, dati, ordinati, & concessi da' Superiori, come nelli Statuti vecchi d'essa Compagnia si legge: anzi restino nel loro fermo vigore, & forza; in caso che nel presente volume non fosse disposto altro in contrario, per il beneficio publico, & maggior chiarezza. Dichiarando, che in ogni parte d'essi tutti gli huomini tanto del Conseglio, & Compagnia, quanto obedienti, & sottoposti alla giurisdittione d'essa, debbano inuiolabilmente, & senza alcuna contradittione osseruargli, & non contrauenirgli. Sotto le pene in essi, & ciascun di quelli respettiuamente contenute, & espresse.

Non sij derogato alli Decreti, & altri Instromenti, & Translationi.

Gli huomini della Cõpagnia, & obedienti debbano obedire.

Et specialmente s'ordina, che il Rettore, & Consoli che saranno per il tempo, debbano far publicare al Gennaro, & al Luglio di ciascun anno alla Ringhiera del Sig. Podestà la parte, che spetta alli obedienti, & sottoposti alla detta Compagnia circa il pagamento, & pigliar le loro bollette così terrieri, come forestieri, & vagabondi. Sotto le pene, che si contengono nelli presenti statuti.

Di far publicar alla Ringhiera gli oblighi delli obediẽti.

Et occorrendo dubbio alcuno sopra qual si vogli cosa, & che vi fosse difficoltà, il Rettore, & Consoli predetti siano tenuti, & debbano, & così qualonque altra persona sottoposta ad essa, che per ciò rimanesse dubbiosa, stare alla determinatione, & hauer ricorso dal Mag. & Illust. Sig. Confaloniero di Giustitia pro tempore: al qual solo, come à supremo Magistrato, & Giudice ordinario, & competente di tutte le Compagnie, & Arti del Popolo, & Commun di Bologna spetta, & appartiene la totale decisione dell'osseruatione delli Capitoli, & Statuti di dette Arti.

L'Ill. Sig. Confaloniero pro tempore sy Giudice speciale, & ordinario.

¶ IL FINE DELLI CAPITOLI.

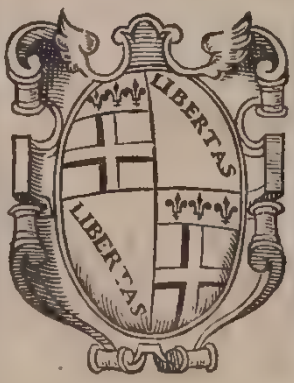
LIBERTAS
LIBERTAS

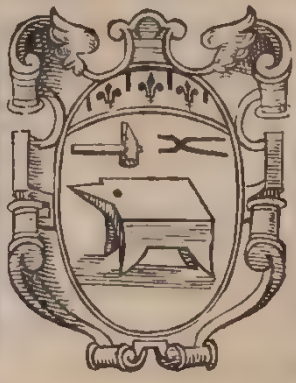

PRIVILEGIO CONCESSO ALLA COMPAGNIA DE' FABBRI,

Sopra l'incetta del Carbone, & bollare le Stadere.

BISSARION Episcopus Tusculanus, misericordia diuina Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis Nicenus, in Bononia, Exarchatu Rauennat. ac Prouincia Romandiola Sedis Apostolicæ Legatus de latere. Dilectis nobis Massario, Hominibus, & Societati Fabrorum ciuitatis Bonon. salutem in Domino, & nostræ dilectionis affectum. Exhibita si quidem nobis vestri parte supplicatio, seu petitio continens in effectu, qp vos, & vestra Societas, atque vniuersitas Fabrorum vigore, & occasione statutorum, & ordinamentorum vestrorum pro vtilitate publica Hominum dictæ vestræ Societatis, & artis, & ipsam artem Fabrorum exercentium, & etiam aliorum Ciuium ciuitatis nostræ Bononiæ volentium aliquam quantitatem Carbonis pro aliquo suo ministerio, seu exercitio exercendo, & etiam pro euidenti vtilitate nostri populi, & communis Bononiæ, maximè temporibus guerrarum, & pro supplendo, & subueniendo necessitatibus dicti nostri populi, & communis in fieri facien do vertonos, bombardas, & alia necessaria ad dictam vestram artem Fabrariæ spectantia per Sindicum generalem vestræ Societatis, & expensis vestris emere procuratis, & emitis annis singulis omnem quantitatem Carbonis tam de lignis castaneorum, quàm aliorum lignorum grossorum, & ipsum Carbonem conduci faciatis ad ciuitatem Bononiæ, & reponi, & custodiri in mansionibus, & locis per vos electis, & deputatis, & pro ijs minoribus pretijs, quæ & prout dictum Carbonem habere po testis. Et de ipso Carbone dietim datis venditis, & distribuitis omnibus hominibus dictam artem Fabrariæ exercentibus, & etiam alijs hominibus de ipso Carbone pro aliquo suo ministerio, seu exercitio, aut necessitate, vel vtilitate habere volentibus pro bono foro, & pro eo solo pretio, quo vos dictum Carbonem emitis, & reponitis, & etiam pro simili pretio suppletis, & prouidetis necessitatibus, & vtilitatibus dicti nostri

Narratiua della petitione sopra il Carbone, et bollar le stadere, et passi di ferro.

Per qual causa si faci la incetta, & magaggini per il Carbone, & la consuetudine di tali magaggini.

Narratiua d'alcuni cõ traueniẽti, et che faceuano incetta in pregiudicio di publico di tal Carbone.

populi, & Communis Bononiæ de omni quantitate Carbonis prædicti temporibus guerrarum, & aliarum neceſsitatum. Et quia, vt aſſeruiſtis, fuerunt, & ſunt aliqui homines in hac noſtra ciuitate Bononiæ emere procurantes, & ementes in & per noſtrum comitatum Bononiæ certas Carbonum quantitates, quas conduci faciunt, & reponi ad et in dicta noſtra ciuitate Bononiæ, & incantant, & augent pretia dicti Carbonis, in & per comitatum noſtrum prædictum, & etiã in ipſa ciuitate dictum Carbonem ad minutum, & in groſſum vendunt, & vendi faciunt eo minori pretio, quod habere poſſunt, quod redundat in graue, & grauiſsimum damnum, & præiuditium Hominum dictæ veſtræ Societatis, & artis, & aliarum ſingularum perſonarum de ipſo Carbone habere volentiũ, & etiam in grauiſsimum damnum, & præiuditium, atque euidens periculum dicti noſtri populi, & Communis Bononiæ, & etiam ſtatus Regiminis ſanctæ Romanę Eccleſiæ in ipſa noſtra ciuitate non valentis de dicto Carbone temporibus guerrarum, & aliarum neceſsitatum emere, & habere, niſi cum maxima difficultate, & pro magno augmentato pretio, prout aliàs in hac noſtra ciuitate Bon. tempore guerræ aſſeritis occurriſſe; & maximè, quia etiam homines dictæ veſtræ Societatis, & Artis ex promiſsione, & alijs hominibus extra dictam veſtram Societatem conceſſa, & propter incantationes, & augmentationes pretij dicti Carbonis quibuslibet annis ſolùm emitis, & reponitis, & conducere faceretis in hac noſtra ciuitate Bonon. vltra mille corbellas dicti Carbonis, & ſic pro modico, & paruo pretio ſuppleretis, & ſatisfaceretis neceſsitatibus, & vtilitatibus dicti noſtri populi, & Communis Bononiæ, & omnium aliorum de ipſo Carbone à vobis emere, & habere volentium. Quare nobis veſtri parte extitit humiliter ſupplicatum, & petitum, ꝙ attentis maximè prædictis, & ex noſtra benignitate, & ſolita gratia dignaremur per noſtrum ſpeciale priuilegium, ſeu decretum prouidere, decernere, & prohibere; ꝙ nullus in ipſa noſtra ciuitate Bononiæ cuiuſcunque conditionis, gradus, vel dignitatis exiſtat audeat, vel præſumat quoquomodo per ſe, vel per alium emere, vel incanipare aliquam quantitatem Carbonis cuiuſcunque generis, ſeu conditionis in & dictum noſtrum comitatum, territorium, vel diſtrictum Bononiæ. Et ipſum Carbonem conducere, & ſeu conduci facere, & retinere ad & in ipſa noſtra ciuitate Bononiæ vltra quantitatem Carbonis eidem pro aliquo ſuo miniſterio, ſeu exercitio vtilitate, vel neceſsitate exercendam, & operandam, & de dicto Carbone alicui alteri perſonæ in groſſum, vel ad minutum per ſe, vel alium publicè, vel ſecretè vendere, vel vendi facere; ſub pœna ſoldo-

La quantità del Carbone ſolita à ĩcancuar ſi nelli magaggini.

rum

rum decem bononenorum pro qualibet corbella Carbonis ſic vendendi, & venditi, pro qualibet vice diuidenda, & applicanda pro vna tertia parte Cameræ noſtræ Communis Bonon. & pro alia tertia parte dictæ veſtræ Societati, & pro reliqua tertia parte prædictorum denuntiatori; in quam pœnam quilibet contrafaciens ipſo iure, & facto incurrat, & incurrere debeat, & per veſtrum Maſſarium, & Officiales dictæ veſtræ Societatis de facto exigi, & diuidi poſsit, & debeat, vt ſupra dictum eſt. Et etiam præcipere, & mandare dignaremur Poteſtati noſtro Bononiæ præſenti, & futuris, quatenus circa exactionem pœnæ vobis, & Officialibus veſtris omnem fauorem, & auxilium opportunum impendere debeant cum effectu ad omnem requiſitionem Maſſarij, ſeu Sindici Societatis veſtræ. In qua etiam ſupplicatione, & petitione veſtra humiliter petebatur per nos, & per noſtrum ſpeciale priuilegium, ſeu decretum dari, & concedi, & impertiri vobis, & dictæ veſtræ Societati, & Maſſario, & Officialibus veſtris licentiam, & auctoritatem, & ſeu iuriſdictionem annis ſingulis de menſe Ianuarij bullandi, & bullari faciendi, & ſeu ſtampandi cum ſigno bullę vobis tradendo anno quolibet per Defenſores noſtros Haueris, & Iurium Cameræ noſtræ Bononiæ omnes ſtaderias, & paſſus de ferro ciuitatis, guardiæ, & comitatus Bononiæ, cum quibus ponderantur, & aſſagiantur res, mercantiæ, & panni cuiuſcunque generis, qualitatis, quantitatis, & condictionis more ſolito, & conſueto, ex eo etiam quia aſſeruiſtis, ꝙ talis bullatio ad artem miniſterium Fabrariæ pertinet. Et etiam attento, ꝙ Aurifices dictæ noſtræ ciuitatis Bononiæ habuerunt, & habent licentiam, & auctoritatem bullandi, & ſtampandi Ballantias, quia etiam talis bullatio Ballantiarum ad membrum eorum Artis pertinet. His enim veſtris ſupplicationibus, vt potè rationabilibus, & iuſtis inclinati, & intendentes euidenti vtilitati, & fauori reipublicę ciuitatis noſtræ Bononiæ, & dictis Societati, & vniuerſitati fauorabiliter annuere, & prouidere ſuper hijs omnibus, & ſingulis matura deliberatione præhabita noſtræ legationis iam dictæ virtuti, & omnimoda poteſtate, & auctoritate qua fungimur in hac parte per hoc noſtrum ſpeciale priuilegium, ſeu decretum, prouidemus, decernimus, prohibemus, inhibemus, & mandamus in & circa emptiones, conductiones, repoſitiones, & retentiones, atque venditiones Carbonum, & quantitatum Carbonum per vos ſolos, & non per alios obſeruanda eſſe, & obſeruari, ac fieri debere cum effectu per vos, & per Maſſarium, Sindicum, & Officiales veſtros omnia, & ſingula per vos, vt ſupra narrata, & petita tanquam iuſta rationabilia, & laudabilia, & ad fauorem,

Pena delli cõtraueniẽti, & applicatione d'eſſa.

Il Sig. Podeſtà di Bologna è Giudice à fare eſsiger le pene delli contrafacièti.

Gli Orefici hanno autorità di bollare le billãcie.

La Compagnia de' Fabbri, & nõ altri poſſono fare la incetta del Carbone, et magaggini.

uorem, & vtilitatem reipublicæ ciuitatis noſtræ Bononiæ, & hominum Artis veſtrę Fabrariæ tendentia, cum poteſtate iuriſdictione mulctandi, & condēnandi alium, ſeu alios contrafacientes in prædictis; & ipſas pœnas exigendi, & diuidi, atque applicandi; & ſic ea omnia, & ſingula concedimus fieri, & obſeruari volumus, declaramus, & mandamus, modo, & forma, & in omnibus, & per omnia, prout ſu pra narratis, et petitis.

Autorità, e facolta di bollare le ſtadere, & paſſi di ferro ogni anno del meſe di Genaro.

Item etiam damus, & concedimus vobis, & Societati veſtræ, veſtrisq; Maſſario, & Officialibus licentiam, auctoritatem, & iuriſdictionem annis ſingulis de menſe Ianuarij bullandi, & ſeu bullari faciendi cum ſigno, & ſeu ſtampa bullæ vobis tradendo, aſsignando per Defenſores noſtros prædictos omnes ſtaderias, & paſſus de ferro ciuitatis, guardiæ, & comitatus Bononiæ, cum quibus ponderantur, & aſſagiantur, & ponderari, et aſſagiari debeant, et ſeu debebunt res, mercantiæ, et panni cuiuſcunque generis, qualitatis, quantitatis, nominis, et condictionis more debito, et in ſimilibus conſueto. Non obſtantibus in prædictis aliquorum, quorum intereſſe poſſet citationibus non factis, ſtatutis, prouiſionibus, ac conſuetudine ciuitatis Bononiæ in contrariũ quomodolibet facientibus, ſeu aliter diſponentibus. Quibus omnibus, et ſingulis tanquam hic pro ſufficienter expreſsis, ex certa ſcientia derogamus, & derogatum fore eſſe declaramus, et mandamus. In quorum omnium fidem, & teſtimonium has præſentes fieri iuſsimus noſtri ſigilli impreſsione munitas.

Derogatione di qualõque coſa, che diſponeſſe in contrario.

Data della cõceſsione, & priuilegio.

Datum Bononiæ in Palatio noſtræ reſidentiæ die xvij. menſis Aprilis, Anni Milleſimi quadringenteſimi quinquageſimi, Indictione xiij. Pontificatus Sanctiſs. in Chriſto Patris, et Domini noſtri Domini Nicolai diuina prouidentia Papæ Quinti, Anno Quarto.

REPE-

REPERITVR IN VOLVMINE STATVTORVM *nouorum, quæ Statuta vires incœperunt habere in anno Domini Milleſimo quadringenteſimo quinquageſimo octauo, de menſe Iulij dicti anni, & de præſenti viridem obtinent obſeruantiam factorum, & compilatorum per Sapientes tunc ad hoc per Regimina ciuitatis Bonon. electos, & deputatos; Quod volumen Statutorum eſt in Camera Actorum Communis Bononiæ inter alia in hunc modum, videlicet.*

Milleſimo della conceſſione.

ITEM etiam ſtatuimus, & ordinamus, atque mandamus, ꝙ nulli perſonæ, Communi, Collegio, vel Vniuerſitati cuiuſcunque gradus, ſtatus, vel conditionis exiſtat, aut Societati alicuius membri Artis, vel miniſterij, liceat, aut licitum ſit conducere, aut conduci facere incanipare, ſeu reponere, & incanipatos, ſeu repoſitos retinere modo aliquo Carbonès aliquos in magna, ſeu parua, aut alia quantitate ad & in ciuitate Bononiæ, aut eius burgis, vel guardia per ſe, ſeu ad petitionem cuiuſcunque perſonæ, Collegij, Societatis, vel Vniuerſitatis vltra Carbones vnicuique neceſſarios pro exercitio operæ, & miniſterio ſuæ Artis, et ſuæ apothecæ. Saluo ꝙ Societati, & Vniuerſitati Fabrorum dictæ ciuitatis liceat, & licitum ſit, atque permiſſum, & conceſſum per eorum Sindicum, & Officialem emere, conducere, & conduci facere incanipare, & reponere Carbones quoſcunque cuiuſunque generis, & condictionis in magna, mediocri, ſeu parua quantitate, & ſumma, & quot quot eiſdem videbitur, & placebit ſufficere, & habere velle pro ipſorum Arte exercenda, et pro diſtribuendis, dandis, et vendendis ipſis Carbonibus ad corbellas ad minutum Fabris pauperibus non valentibus emere, & habere Carbones in magna quantitate, ſeu illa quantitate, quæ eis ſufficiat pro exercitio ſuæ Artis in vna, vel duabus vicibus. Et etiam alijs quibuſcunque perſonis non Fabris emere, & habere volentibus de dictis Carbonibus ad corbellas pro aliquibus eorum occurrentibus, & ſeu neceſsitatibus. Et ne etiam contingat in futurum tẽpus alicuius futuræ guerræ (quam Deus aduertat) penuriam, & caraſtiam, aut indigentiam Carbonum eſſe, quod cedere poſſet ad & in magnum, & ſeu maximum damnum, et præiudicium reipublicæ ciuitatis Bononiæ. Et ad hoc, vt dicta Societas Fabrorum, & Homines ipſius

Prohibitione, che alcuno non poſſi far condurre Carbone per incanenare, eccetto il Sindico della Cõpagnia de' Fabbri.

Societatis habeant, et habere posſint, & valeant copiam, et abundantiam dictorum Carbonum; Volumus, declaramus, et mandamus, quòd quilibet conducens, & qui in futurum conducet Carbones cuiuſcunque generis, vel conditionis cum curribus, vel carettis, vel brocijs, aut ſuper animalibus quibuſcunque ad et ſeu in ciuitate, aut guardia ciuitatis Bononiæ, ea die qua veniet, & Carbones conducet ad dictam ciuitatem Bononiæ, ſeu eius guardia, & etiam die immediatè ſequenti non poſsit, nec debeat quoquo modo ipſe, vel eius beſtiæ realiter, vel perſonaliter grauari, inquietari, vel moleſtari, aut capi; vel detineri, ſequeſtrari, vel areſtari, aut aliter quomodocunque cogi, vel impediri pro aliquibus debitis, promiſsionibus, fideiuſsionibus, vel obligationibus, grauaminibus, oneribus, mulctis, vel condemnationibus, aut bannis pecuniarijs ſuis, aut ſuę Communitatis, Terræ, vel Villæ, in & pro quibus ipſe talis conducens principaliter, vel acceſſoriè, aut alio quocunque modo Cõmuni Bononiæ, & eius Cameræ, ſeu ab ea ius, et vel cauſam habenti, ſeu conductori, vel participi, aut Officiali alicuius Datij, vel Gabellæ, ſeu alteri cuicunque perſonæ, Communi, Collegio, vel Vniuerſitati, cui vel quibus eſſet, ſeu diceretur, vel appareret debitor, vel obligatus. Et ſi in & pro prædictis, aut aliquo prædictorum contrafaceret, vel contrafactum fore, & eſſe apparet, nullum & irritum ipſo iure, & facto ſit, & eſſe intelligatur, & in priſtinum ſtatum reſtituatur, & reponatur. Et quilibet contrafaciens in prædictis, aut aliquo prædictorum puniatur, et grauetur in viginti quinque libris bononenorum, & pro qualibet vice ipſo iure, & facto ſoluendis, et applicandis Communi Bononiæ, & eius Cameræ, & in damnis, expenſis, et intereſſe talis grauati, vel moleſtati ſine dilatione, vel mora. Et D. Poteſtas ciuitatis Bonon. & ſeu DD. Defenſores Haueris, & iuriũ Communis Bonon. & quilibet ipſorum, qui fuerit additus, teneantur, & debeant ex eorum officio, ſeu etiam ad denuntiationem, et ſeu requiſitionem Sindici, vel Maſſarij dictæ Societatis Fabrorum, et alterius cuiuſcunque perſonæ, & ſeu etiam ad petitionem cuiuſcunque, vt ſupra, grauati, & moleſtati, de & pro prædictis omnibus, & ſingulis, & contra quoſcunque contrafacientes in aliquo caſuum prædictorum inquirere, procedere, mulctare; condemnare in pœna prædicta librarum vigintiquinque bononenorum, reſpectu conduci facientium, & incanipantium Carbones, vltra modum, & metam ſupra deſcriptum, & deſcriptam. Et etiam in minori pœna reſpectu aliorum caſuum contrafacientium prędictorum, prout eorum arbitrio videbitur, & mulctas, et condemnationes prædictas applicare, &

Gli Conduttori di Carbone nõ poſſono eſſere carcerati ꝑ debiti di qual ſi voglj ꝑſona il giorno che cõdurãno, et l'altro ſeguente.

Ancor che foſſero fideiuſſori d'altri.

Annullatione di qualonque coſa foſſe fatta ĩ contrario.

Pena alli cõtrafacienti con l'applicatione di eſſa.

Il Sig. Podeſtà, ò gli Sig. Defenſori ſiano giudici ſpeciali à fare eſſigere le pene, & applicarle.

& aſsignare, et iuſtitiam ſummariam, & expeditam facere, et miniſtrare, modo, forma, & in omnibus caſibus ſupraſcriptis, ſingula ſingulis referendo, prout melius poterunt, & valebunt adaptari: & prout ſupra ſpecificatum eſt, & nulla alia iuris, et ſtatutorum Bononiæ forma obſeruata.

Ego Iſaias quondam Ser Ioannis de Maluaſia, ciuis Bonon. publicus Imperiali, & Communis Bononiæ auctoritate Notarius, & nunc Notarius Officio Cameræ Actorum Cõmunis Bonon. prædicta omnia ſupraſcripta, prout in dicto volumine Statutorum inueni, ita ea omnia fideliter ſumpſi, ſcripſi, & exemplaui. In anno Domini Milleſimo quadringenteſimo ſexageſimo, Indictione octaua, Die vigeſimoſexto menſis Nouembris dicti anni.

Ego Enoch Ser Alberti de Zancharijs Bonon. ciuis publicus Imperiali, & Communis Bononiæ auctoritate Notarius, & nunc Notarius Officio Cameræ Actorum Communis Bonon. In fidem, & teſtimonium omnium præmiſſorum prædictis omnibus me ſubſcripſi, ſub anno, die, menſe, ac indictione prædictis.

PROVISIONE, CHE SI DEBBA PAGARE MEZA libbra di Cera da tutti coloro, che venderanno in Piazza per le fiere lauori pertinenti alla Compagnia de' Fabbri: publicata in Bologna gli xi. d'Agosto 1553.

PEr conseruare l'autorità, & giurisdittione dell'Honoreuol Compagnia de' Fabbri di questa città di Bologna, il Reuerendiss. Sig. il Sig. Girolamo Sauli dignissimo Arciuescouo di Genoua, & meritissimo Vicelegato della sudetta città di Bologna; di consenso, et volontà delli Mag. et Eccelsi Sig. gli Sig. Antiani Consoli, & Confalonieri di Giustitia, & delli Illust. Sig. gli Sig. Quaranta Reformatori del stato di libertà di detta Città. Ordina, statuisce, et comanda, che nessuna persona di che sesso, ò qualità si sia possa in modo alcuno nelle fiere auenire, che si hanno da fare ogni anno per la Madonna d Agosto, et per San Petronio vendere, ò far vendere in piazza robbe di sorte alcuna, ò lauori pertinenti, et compresi nelli essercitij, et misterij sottoposti, et dependenti dalla prefata Compagnia de' Fabbri, senza espressa licenza del sudetto Illust. Sig. Confaloniero di Giustitia, et delli Honoreuoli Rettore, et Consoli di detta Compagnia. Per la qual licenza ciascun Maestro, et per ciascuna fiera, nella qual vorrà vendere di dette robbe, ò lauori dependenti, come di sopra, sia tenuto pagare meza libbra di cera all Altare di detta Compagnia per obedienza, et osseruanza di quanto si dispone nelli statuti di detta Compagnia legittimamente approuati, et confirmati l'anno 1551.

Non si possi per le fiere vendere in Piazza senza licenza.

Il Sig. Confaloniero, pro tempore, et il Rettore danno la licenza.

Pagamenti di quei, che hauranno ottenuta la licenza.

Suprascriptum proclama transumptum fuit de verbo ad verbum per me Camillum de Canonicis vnum ex Cancellarijs Mag. & Illust. DD. Quadraginta Reformatorũ status libertatis ciuitatis Bononiæ, prout extat, & reperitur in registro, seu libro Proclamatum præsentis anni 1553. existente in Cancellaria Mag. Communitatis ciuit. prædictæ. In quorum fidem hic me subscripsi.

Idem Camillus Canon. Cancell. manu propria.

Die xxj. Augusti. M D LIII.

SEdente Senatu, decretum fuit Capitulũ, et proclama loquens de solutione facienda ab his, qui in nundinis in foro publico venum exposuerunt, et exponebunt res &c. nunc, et de cætero debere obseruari.

Idem Camillus in fidem &c.

SEN-

SENTENZA CONTRA GLI FAENZINI, ET *quelli che vorranno andare alla fiera ſopra la Piazza di Bologna per la Madonna d'Agoſto, & San Petronio.*

IN Christi Nomine amen. Anno Natiuitatis eiuſdem Milleſimo quingenteſimo ſexageſimo ſexto, Indictione nona, Die verò vigeſimoſeptimo menſis Auguſti, Tempore Pontificatus Sanctiſs. in Chriſto Patris, & Domini noſtri, Domini Pij diuina prouidentia Papæ Quinti. Supraſcripti Mag. Domini Antiani, &c. videlicet Mag. D. Zacharias Fleſius Prior, Mag. & Excell. D. Aldrouandinus Fondatius Iuris vtriuſque Doctor, Mag. D. Franciſcus Maria Coſpius, Mag. D. Hieronymus Luminaſius, Mag. D. Conſtantius Aureus, Mag. D. Accius Cataneus, in publica audientia exiſtentes, audita differentia vertente inter Maſſarium, & Homines Societatis Fabrorum de Bonon. inſtantium, & petentium per Bucalarios, ſeu Figulos Fauentinos vendentes in ciuitate, & platea Bonon. tempore Nundinæ, ſeu mercati vulgariter nuncupati La Fiera dell'Aſſontione della Beata Maria Vergine del meſe d'Agoſto, ſolui obedientias, ſolui ſolitas per ſimiles vendentes vaſa fictilia vulgariter nuncupata di Maiolica, iuxta formam, & continentiam Statutorum dictę Societatis, & in omnibus, & per omnia, prout in eis, ac etiam ſolui, ſeu tradi ceram tradi ſolitam, iuxta alias decretata, & ordinata per Reuerendiſs. D. Hieronymum Saulium, olim Bonon. Gubernatorem de anno 1553. prout apparet in volumine dictorum Statutorum, quæ ipſis Mag. Dominis præſentarunt, & ita illos ad prædicta condemnari. Et auditis etiam nonnullis Figulis Fauentinis negantibus prædicta fieri poſſe, & ſe teneri ad ſolutionem dictæ obedientiæ, minusq; ad traditionem dictæ ceræ, cum ipſi Figuli habere debeant tres dies dictæ Nundinæ, ſeu mercati liberos, & exemptos ab omni onere, & contributione: & propterea inſtantibus abſolui à petitis per dictos Maſſarium, et Homines, & auditis omnibus alijs hincinde deductis, petitis, oppoſitis, & replicatis, & quæ partes ipſe deducere, & opponere volueruut, oretenus tamen, viſisq;, ac diligenter conſideratis Statutis dictæ Societatis Fabrorum, pariterq; viſa ſententia aliàs lata per & inter dictos Maſſarium, & Homines, ac Figulos Fauentinos; Mandarunt, ordinarunt, & declararunt Figulos Fauentinos teneri, & obligatos eſſe, & ita eos condemnarunt ad ſolutionem, ſeu traditionem dictæ ceræ pro licentia petenda tempore

dictæ Nundinæ, seu mercati, & pariter teneri ad solutionem solidorum viginti pro quolibet semestri, in euentum in quem ipsi Figuli venderent in dicta platea Bonon. vltra dictos tres dies exemptos pro dicta obedientia, iuxta formam dictorum Statutorum, ac sententiæ præfatæ: & ita declararunt, & ordinarunt omni meliori modo, &c. Præsente Io. Francisco Battaia Massario dictæ Societatis, & prædicta acceptante in parte, & partibus, &c. Præsentibus Petro Paulo Fauentino, & Francisco Marchetto de Fauentia Figulis, & prædictis non consentien. nisi, &c. Ac etiam præsentibus Iacobo de Roffeno, & Annibale Busono Macerijs ipsorum Mag. Dominorum, Testibus, &c.

Ex Actis, & Rogationibus mei Hippolyti filij Mag. D. Francisci Fibbullæ ciuis, & Notarij Bonon. & ad præsens alter ex Notarijs Reformationum Bonon. de prædictis rogat. vna, & pariter cum egregio D. Vincentio de Gombrutis collega meo ad dictum Officium. In quorum fidem hic me cum meo solito signo subscripsi.

Ex Actis & Rogitibus mei Vincentij de Gombrutis ciuis, et Notarij Bonon. ad præsens alter ex Notarijs Reformationũ Bonon. de prædictis rogat. vna cum suprascripto Ser Hippolyto Collega meo ad dictum Officium. In quorum fidem hic me subscripsi cum solito signo.

PARTITO
DELL'ILL. REGGIMENTO
DI BOLOGNA, IN CONFIRMATIONE
DELLI PRESENTI STATVTI.

Die Sabbati XIX. Decembris MDLXXIX.

CONGREGATIS Mag. & Illuſt. Dominis Quadraginta Reformatoribus ſtatus libertatis ciuitatis Bonon. in numero xxviij. in Camera Reuerendiſs. D. Gubernatoris, in eius præſentia, ac de ipſius conſenſu, & voluntate inter eos infraſcriptum partitum poſitum, & obtentum fuit, videlicet.

¶ Comprobauit Senatus Bononienſis per ſuffragia xxvij. Ordinationes, & Statuta Societatis Fabrorum ciuitatis Bononiæ nuperrimè quàm diligenter præfati Senatus iuſſu reformata à Mag. Senatoribus D D. Franciſco Maria Caſalio, Ioanne Armio, & Hercule Riario, ac in volumen redacta, pro beneficio, & pacifico gubernio dictæ Societatis, & Hominum eiuſdem: Illaq; imprimi, ac perpetuò ab omnibus ad quos ſpectat, penitus obſeruari debere voluit, & mandauit, in omnibus, & per omnia, prout in eis continetur. Contrarijs omnibus amotis, & abrogatis.

Annibal Aurius Secretarius.

TAVOLA

DELLI CAPITOLI DE' STATVTI della Compagnia de' Fabbri della Città di Bologna.

Proemio delli Statuti. *faccia* 3
Numero, nome, & cognome de gli Huomini del Conſeglio, che ſi trouano viui queſto anno 1579. 6
Della Inſegna, & Confalone della Compagnia de' Fabbri. 7
Del congregare ogni ſeconda Domenica di ciaſcun meſe il Conſeglio nella Caſa della Compagnia, et del far celebrar iui la Meſſa. cap. i. carte 1
Delle feſte, che in generale ſi hanno da guardare per gli huomini della Compagnia. Cap. ij. 1
Della feſtiuità del Beato Santo Alò noſtro Protettore. cap iij. 2
Quello che debbono oſſeruare il Rettore, & Conſoli, & tutti gli huomini della Compagnia, nel giorno del Beato Santo Alò. cap. iij. 3
Del modo che ſi hà da tenere nel fare la Imboſſolatione delli Rettori, & Conſoli, & Regolatori del Conſeglio della Compagnia. cap. v. 4
Dell'eta di quei del Conſeglio, & vacantie di eſſo ò per morte, ò per altro, & del ponere gli partiti. Cap. vi. 6
Del modo di eſtrahere il Rettore, & Conſoli, & Regolatori. cap. vij. 8
Dell'officio del Rettore, et Conſoli, et della loro giuriſditione. cap. viij. 9
Delle pene contra quelli, che offendeſſero il Rettore, & Conſoli con parole ingiurioſe, & altri della Compagnia. cap. ix. 11
Della elettione del Sindico generale, & ſuo officio. cap. x. 12
Che non ſi poſſa cõprar Carbone in altro luogo, che nel deputato. cap. xi. 16
Che neſſuno ſottoposto alla Compagnia non poßi andare à ragione ad altro tribunale, che al Rettore, & Conſoli. cap. xij. 17
Della pena contra quelli che faceſſero alcuna ſetta, ò altra conſpiratione contro la forma delli preſenti ſtatuti. cap. xiij. 17
Di quelli, che debbono obedire alla Compagnia, come ſottoposti à eſſa. cap. xiiij. 18

Della

Della elettione del Notaro del Conſeglio, et della Compagnia. cap.xv. 20
Dell'officio del Notaro. cap.xvi. 21
Della elettione delli Meßi, & loro officio. cap. xvij. 22
Della pena contra quelli, che vietaranno li pegni alli Meßi della Compagnia. cap. xviij. 23
Del modo di render ragione. cap. xix. 23
Del modo di fare le citationi, comandamenti, & altre coſe pertinenti al render ragione. cap. xx. 24
Del modo di entrare nella Compagnia, & del pagamento delli entranti. cap. xxi. 26
Di quelli che riteneſſero coſa alcuna in mano della Cõpagnia. cap.xxii. 28
Del ſepellire i Morti, & accompagnargli alla ſepoltura. cap.xxiij. 28
Delle Fucine leuate, & di quelle che ſi leuaranno di nuouo, & delli pagamenti che deuono fare gli obedienti, Baſchirari, et altri. cap. xxiiij. 29
Del Maeſtro del Bollo, & delli Staderari, & modo di fare le ſtadere. cap.xxv. 31
Di quei che vorranno andare alla fiera in Piazza. cap. xxvi. 32
Che neſſuno poſſa portare lauori nuoui per vendere ſopra la Piazza di Bologna. cap. xxvij. 33
Di quelli, che lauorano nelle botteghe publiche alla fucina, che habbino riſguardo di non offender chi paſſa con le fauille. cap. xxviij. 33
Di quelli che falſificaranno il ſtagno, ottone, rame, couro, piombo, & altri metalli, & vetri. cap. xxix. 34
Che il Mareſcalco della banca de' Soldati ſia tenuto dare vna idonea ſicurtà. cap.xxx. 34
Delli Spadari, & Brunitori, cioè quelli che faranno ſpade, & luſtraranno armi. cap. xxxi. 35
Di quelli che lauorano per il contado di Bologna, & le ſicurtà c'hanno à dare; & del tenere, & non ſuiare gargioni. cap.xxxij. 36
Della pena delli pergiuri, & di quelli che haueſſero fallito, ò ceſſato. cap. xxxiij. 37
Di quello che hanno da oſſeruare gli Chiodaroli in fabricar gli chiodi di tutte le qualità. cap. xxxiiij. 38
Delli ferramenti, et d'ogni altra qualità di metalli inuolati. cap. xxxv. 39
Della pena contro quelli, che faranno alcuni impronti, & faranno chiaui ſopra d'eßi. cap. xxxvi. 40
Delli ſegni, & della pena à chi contrafarà, ò commetterà fraude alcuna in alcuno ferro, & che quello trasformarà. cap.xxxvij. 41

TAVOLA

Del modo di stagnare gli lauorieri, & altre circonstanze à quelli pertinenti. cap. xxxviij. 42

Del fare gli Corsaletti, & le Corazze. cap. ixl. 43

Della vendita delle Ancuggini, che sono condotte in Bologna così marine, come riferrati. cap. xl. 44

Del modo si deue tener in fare gli cerchi di ferro, per cerchiar Vaselli, Tinacci, & altri vasi. cap. xli. 45

Della estrattione della festa per gli Bicchierari. cap. xlij. 45

Delle Figliuole femine de gli huomini del Conseglio. cap. xliij. 46

Conclusione delli presenti Statuti. cap. xliij. 47

Priuilegio del Cardinale Bessarione, concesso alla Compagnia de' Fabbri, sopra l'incetta del Carbone, & bollare Stadere. 49

Prouisione fatta dall' Illust. Reggimento, sopra l'incetta del Carbone a fauore della Compagnia de' Fabbri. 53

Prouisione, che si debba pagare meza libbra di Cera da tutti coloro, che venderanno in Piazza per le fiere lauori pertinenti alla Compagnia de' Fabbri: publicata in Bologna gli 11. d' Agosto 1553. 56

Sentenza contra gli Faenzini, & quelli che vorranno andare alla fiera sopra la Piazza di Bologna per la Madonna d' Agosto, & San Petronio. 57

Partito dell' Illust. Reggimento di Bologna, in confirmatione de' presenti Statuti. 59

IL FINE.

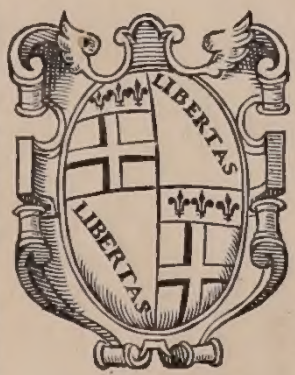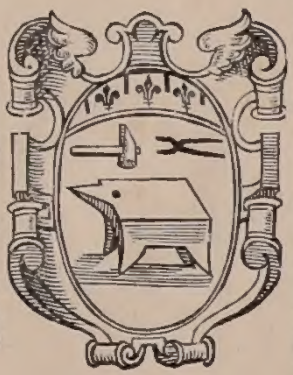
LIBERTAS
LIBERTAS